Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2017

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali:**

- n. 157/A del 15 maggio 2017 – **rilascio Licenze UEFA - stagione sportiva 2017/2018**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale n. 314 del 12 maggio 2017 – **C.U. n. 5 BS: programmazione delle tappe della Coppa Italia di Serie A 2017 Beach Soccer**.

- Comunicato Ufficiale n. 315 del 15 maggio 2017 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare della prima giornata e programma gare della seconda e terza giornata del primo turno della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti**;

- Circolare n. 72 dell'11 maggio 2017 – – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Luca Roberto Manzi, Claudio Mazzarini, Cristian Gobbi, Barnaba Borghini, Marco Carbonari e Fabio Cagnoli**;

- Circolare n. 73 del 12 maggio 2017 – – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Gianluca Tucci**;

- Circolare n. 74 del 15 maggio 2017 – – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Daniele Ortensi, Francesco Albanese, Ivan Bruni, Marco Sapigni e Paolo Cavalieri**;

- Circolare n. 75 del 16 maggio 2017 – – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Marco Ripandelli Marinelli, Piero Iavarone, Luca Facciolo e Silvano Albiero**;

- Circolare n. 76 del 17 maggio 2017 – – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Mario Piscopo, Ludovico Solpi, Davide De Luigi, Denis Franceschini e Lorenzo Chiccoli**;

- Comunicato Ufficiale n. 319 del 16 maggio 2017 – **programma gare di andata e ritorno del primo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2016/2017**;

- Comunicato Ufficiale n. 321 del 18 maggio 2017 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare della seconda giornata e programma gare della terza giornata del primo turno della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA LEGA PRO

PREMI DI RENDIMENTO STAGIONI SPORTIVE 2016/2017 E PRECEDENTI

In relazione a quanto indicato in epigrafe, le Società affiliate a questo C.R. che avessero maturato premi di rendimento a Loro favore, ex artt. 100/2bis e 101/7 delle N.O.I.F., possono inoltrare una lettera di richiesta alla Lega Pro, all'indirizzo di posta elettronica: tesseramento@lega-pro.com, come dalla nota allegata a questo Comunicato Ufficiale.

* * * * *

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405

Dalla giornata di gare del 9 ottobre prossimo sarà attivato il servizio **Pronto AIA** per le gare dei Campionati Regionali 2016/2017 di Prima Categoria, Seconda Categoria ed Attività Mista.

Le società potranno contattare l'utenza telefonica indicata in epigrafe, **da 45 a 30 minuti prima dell'orario d'inizio della gara**, dopodiché essa sarà spenta.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2016/2017

SEMIFINALI – 7 E 14 GIUGNO 2017

Come dal Regolamento della manifestazione, martedì 16 maggio 2017, alle ore 16.00, nei locali della sede del C.R. Campania è stato effettuato il sorteggio le quattro società **Femminile Pontecagnano**, **Prater Club Napoli**, **Le Streghe Benevento C.F.** e **Virtus Partenope** vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno, per determinare i due abbinamenti delle gare di semifinale.

A seguito dell'indicato sorteggio, si pubblica di seguito il programma delle due gare di semifinale:

ANDATA – MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017
A. VIRTUS PARTENOPE – FEMM. PONTECAGNANO: stadio **"San Michele – ex Carafa" – POMIGLIANO**;
B. LE STREGHE BENEVENTO C.F. – PRATER CLUB NAPOLI: stadio **"Mellusi 1" – BENEVENTO**.

RITORNO – MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
C. FEMM. PONTECAGNANO – VIRTUS PARTENOPE: stadio **"23 giugno 1978" – PONTECAGNANO**;
D. PRATER CLUB NAPOLI – LE STREGHE BENEVENTO C.F.: stadio **"Mellino" – CAMALDOLI – NAPOLI**.

Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono – nell'ordine – le seguenti:

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;

2) in caso di parità di punti conseguiti:

   a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;

   b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effetuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio.

GARA DI FINALE – MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017

La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 21 giugno 2017 (oppure, previo accordo tra le due finaliste, sabato 24 o domenica 25 giugno 2017), **su un impianto sportivo, individuato a scelta insindacabile del C.R. Campania, SENZA LA DISPUTA DEI TEMPI SUPPLEMENTARI**.

In caso di parità, al termine della gara di finale saranno effettuati i tiri di rigore, come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI *PLAY-OFF* E DEI *PLAY-OUT*

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out,* si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 81/A del 23 novembre 2016 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016 di questo C.R.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

* * * * *

PLAY–OFF E *PLAY–OUT* DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play–off* ed i *play–out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. … omissis …

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di ***play-off*** e di ***play-out*** della Lega Nazionale Dilettanti:

a) **le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out***;

b) **la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva**, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis … Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

* * * * *

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2016/2017

Il C.R. Campania – L.N.D. indice ed organizza, per la corrente stagione sportiva 2016/2017, i ***Corsi per Dirigenti Sportivi***.

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicato il Regolamento ed il calendario del primo Corso. In via di previsione essi si terranno presso gli Atenei: Federico II, di Napoli; Università del Sannio, di Benevento; Università di Salerno e presso il Salone C.O.N.I. di Caserta.

* * * * *

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate si disputino in **contemporaneità di orario**.
In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

L'indicata contemporaneità è decorsa dalle gare delle giornate di seguito indicate:

- **7 maggio 2017**, per il Campionato di Prima Categoria.

Sul Comunicato Ufficiale, di conseguenza, le singole variazioni (in ordine al giorno, all'orario od al campo di gioco), disposte **d'ufficio** rispetto all'ordinario programma gare, saranno evidenziate in **neretto** e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco **(**)**, da leggere: **variazione d'ufficio, in base all'art. 30 del Regolamento della L.N.D.**

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata dalle variazioni conseguenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di priorità:

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell'orario, compatibile con l'orario della gara di categoria superiore;
- su altro campo.

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo.

Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, le retrocessioni dal Campionato di Eccellenza sono stabilite, per ogni girone, in numero di TRE, mentre per i Campionati di Promozione e Prima Categoria sono stabilite, in numero di TRE (per i gironi a sedici squadre) ed in numero di DUE (per i gironi a quindici squadre). La facoltà, riservata al C.R. Campania sulla scelta degli orari, finalizzata alla **contemporaneità di disputa delle gare** (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone e con eventuale frazionamento tra le gare per la promozione alla categoria superiore e quelle per la non retrocessione alla categoria inferiore), sarà riferita, alla prima posizione per la promozione alla categoria superiore ed alle ultime tre per la non retrocessione (per la Seconda Categoria all'ultima posizione); la facoltà di cui innanzi, in ragione dei **play–off e dei play–out nei Campionati di Eccellenza, Promozione**, **Prima Categoria e Seconda Categoria**, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, è estesa alla **prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione** per la rispettiva promozione al Campionato di Serie D, di Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria ed alla **quintultima, quartultima, terzultima, penultima ed ultima posizione** per la non retrocessione al rispettivo Campionato di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Resta confermato che, per la non retrocessione dal Campionato di Seconda Categoria, si farà riferimento esclusivamente all'ultima posizione.

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell'orario federale e tra la giornata di sabato o domenica, prevale la domenica).

Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 25 maggio p.v. sarà pubblicato il programma definitivo della giornata di gare di **domenica 28 maggio 2017**, con le **variazioni d'ufficio** relative al Campionato di Prima Categoria.

Sono ovviamente escluse dalle disposizioni sulla contemporaneità, di cui al presente paragrafo, le gare in ordine alle quali intervenga un'ordinanza prefettizia, art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive
"Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni."

* * * * *

CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMA CATEGORIA E SECONDA CATEGORIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le classifiche dei Campionati indicati in epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati di cui innanzi, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni:

- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in originale e trasmesso a mezzo fax al C.R. Campania;

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, in riferimento alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio in classifica, attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.);

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 12.00 di sabato 20 maggio 2017 (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a mezzo raccomandata).

* * * * *

SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania**, **a mezzo fax al numero 081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta).

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

* * * * *

UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ

Le società che intendono inoltrare le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, *attraverso l'utilizzo della casella p.e.c. assegnata*, **dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di attività competente**. Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. **La comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l'ok) l'indirizzo *pec*.**

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
presidenza@pec.lndcampania.it
segreteria@pec.lndcampania.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE
campionati@pec.lndcampania.it
att.amatoriale@pec.lndcampania.it
calcioacinque@pec.lndcampania.it
calciofemminile@pec.lndcampania.it

UFFICIO TESSERAMENTI
tesseramenti@pec.lndcampania.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE
contabilita@pec.lndcampania.it
fornitori@pec.lndcampania.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA
gst@pec.lndcampania.it (per il Giudice Sportivo Territoriale)
tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale)
csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE
affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it

Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono scaricare dalla sezione *"moduli"* sul sito del Comitato l'apposita richiesta e farla pervenire, debitamente timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante, alla Segreteria del C.R. Campania.

* * * * *

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il *"Centro Direzionale"* di *Napoli*, in *via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143*.

I numeri di telefono e fax per contattare gli UFFICI DEL C.R. CAMPANIA sono i consueti:

TELEFONO: 081 5537216
FAX: 081 5544470.

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00
GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:

TELEFONO: 081 2449030
FAX: 081 2449021.

CALCIO A CINQUE:

TELEFONO: 081 2449020
081 2449021.

CALCIO FEMMINILE:

TELEFONO: 081 288188
081 2449021.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:

TELEFONO: 081 288188
FAX: 081 2449023.

Per inoltrare istanze o reclami agli UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

FAX: 081 202842.

* * * * *

TESSERAMENTO *"CALCIATORI GIOVANI"*

Le variazioni di tesseramento relative ai **calciatori "giovani dilettanti"** (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) possono essere inoltrate, in deroga all'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., **fino a mercoledì 31 maggio 2017**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

* * * * *

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB)

Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara il Dirigente accompagnatore **deve** presentare all'arbitro le tessere dei calciatori o **l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati "*i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco,* ***con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato***".

In considerazione di quanto innanzi, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario**.

Per quanto sopra, pertanto, **si dispone che tutte le Società** che non lo avessero ancora fatto debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

* * * * *

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 80/A del 23 novembre 2016, relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti**, pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016, di questo C.R. (C.U. n. 150 della L.N.D.).

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

PRIMA CATEGORIA

- **29ª giornata,** in calendario il **21 maggio 2017**;
- **30ª giornata,** in calendario il **28 maggio 2017**.

CALCIO FEMMINILE

- **24ª giornata,** in calendario il **21 maggio 2017**;
- **25ª giornata,** in calendario il **28 maggio 2017**;
- **26ª giornata,** in calendario il **4 giugno 2017**.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gara dei Campionati del 21 maggio 2017, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Fulgor Sangiorgio	A. De Cicco – Sant'Anastasia;
Real Pontecagnano Faiano	Castel San Giorgio;
Sporting Domicella	San Paolo Belsito;
Teora	San Michele di Serino.

* * * * *

Modifiche al programma gare del 20 – 21 maggio 2017

Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni:

- Gare di spareggio-promozione del Campionato di Promozione;
- Gare di *play-off* del Campionato Regionale di Seconda Categoria;
- Gare di semifinale *play-off* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 e gara del secondo turno *play-off* – girone E del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D;
- ventinovesima giornata del Campionato di Prima Categoria;
- ventottesima giornata del Campionato di Calcio Femminile;
- gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Campania di Calcio a Cinque – Serie D (in programma **sabato 20 e mercoledì 24 maggio 2017**)
- gare di qualificazione di Calcio a Cinque Juniores;
- gare di qualificazione del Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
- quarta giornata del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 21 maggio 2017**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB,** da leggere **sabato 20 maggio 2017**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale.**

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE: 16.30

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2016/2017

CLASSIFICA TRA LE SECONDE CLASSIFICATE A SEGUITO DELLE GARE DI PLAY-OFF

N.	Società	Posizione di classifica	Punti	Gare disputate	Quoziente
1.	*ECLANESE 1932 CALCIO*	2ª	67	28	2,39
2.	*MONS PROCHYTA CALCIO*	2ª	67	30	2,23
3.	*CALPAZIO*	2ª	61	28	2,18
4.	*CICCIANO CALCIO*	2ª	57	28	2,04

Di seguito si pubblica il calendario delle gare del le due gare di *spareggio-promozione* del Campionato Regionale di Promozione 2016/2017.

Esse saranno disputate come segue

GARE DI *SPAREGGIO – PROMOZIONE*

domenica 21 maggio 2017 – ore 16.30

ABBINAMENTO 1
---------- ECLANESE 1932 CALCIO CICCIANO CALCIO N. L. D'ELIA – MIRABELLA ECLANO

ABBINAMENTO 2
---------- MONS PROCHYTA CALCIO CALPAZIO VEZZUTO/MARASCO – MONTE DI PROCIDA

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**.

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa),* a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri, di cui alla normativa.

Le due società vincenti le gare di cui agli abbinamenti 1 e 2, o considerate vincenti, come dal precedente paragrafo, **acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano d'Eccellenza 2017/2018.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2016/2017

GARE DI *PLAY-OFF*

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off del Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017.* Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare dei play-off medesimi, esse saranno disputate come segue:

PRIMO TURNO: domenica 21 maggio 2017 – ore 16.30

Girone A

2ª contro 5ª	INTERPIANURESE	VILLA DI BRIANO	ASTRONI – PIANURA – NAPOLI
3ª contro 4ª	AQUILE ROSANERO CASERTA	SPARTA SAN TAMMARO	C.S. B. FERONE – CASOLLA – CE

Girone B

2ª contro 5ª	CASTELPOTO	VIRTUS BENEVENTO F.C.	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	SPORTING PIETRELCINA	AIROLA	COMUNALE – PIETRELCINA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CASTELPOTO.

Girone C

2ª contro 5ª	H2O RIARDO SOCCER	POLISPORTIVA FAICCHIO	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	GREEN TEAM VITULAZIO	VIRTUS GIOIESE	COMUNALE – VITULAZIO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società H2O RIARDO SOCCER.

Girone D

2ª contro 5ª	ROCCA SAN FELICE	ANTONIO SPIRITO	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	SAVIGNANESE	VALLATESE	L. DURANTE – SAVIGNANO IRP.

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società ROCCA SAN FELICE.

Girone E

2ª contro 5ª	ATHLETIC GROTTOLELLA	SPORTING VENTICANO	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	NUSCO 75	CASTELEVETERE SUL CALORE	COMUNALE – NUSCO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società ATHLETIC GROTTOLELLA.

Girone F

2ª contro 5ª	REAL PAGO	REAL SASSO 12	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	SPARTA SAN GENNARO	NOLA FIVE SOCCER	COMUNALE – SAN GENNARO V.

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società REAL PAGO.

Girone G

2ª contro 5ª	PRO SAN GIORGIO SOCCER	STELLA ROSSA DUEMILASEI	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	DI CARLUCCIO CALCIO	UMBERTO MARINO	LOGGETTA – SOCCAVO – NA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società PRO SAN GIORGIO SOCCER.

Girone H

2ª contro 5ª	DEPORTIVO DORIA	GALDESE 1978	P. NOVI – ANGRI (*)
3ª contro 4ª	SPORTING VIETRI SUL MARE	REAL CAPRIGLIA	G. GIANNATTASIO – GIFFONI SEI CASALI

(*) a porte chiuse – Ordinanza del Sindaco di Angri

Girone I

2ª contro 5ª	CALCIO STELLA	SAN MICHELE OLEVANO	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	LICINELLA	FOOTBALL CLUB CHIEVE	G. TORRE – AGROPOLI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CALCIO STELLA.

Girone L

2ª contro 5ª	ATLETICO PISCIOTTA	ATLETICO MONTESANO 2014	(°) NON GIOCASI
3ª contro 4ª	PRO ATENA CALCIO	C.S. LENTISCOSA	(°) NON GIOCASI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società ATLETICO PISCIOTTA e PRO ATENA CALCIO.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**.

SECONDO TURNO: domenica 28 maggio 2017 – ore 16.30

Girone A			
----------	**Vincente 2ª contro 5ª**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**campo migliore classificata**
Girone B			
----------	**CASTELPOTO**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**CASTELPOTO**
Girone C			
----------	**H2O RIARDO SOCCER**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**M. DELLA TORRE – RIARDO**
Girone D			
2ª contro 5ª	**ROCCA SAN FELICE**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**COMUNALE – ROCCA SAN FLICE**
Girone E			
----------	**ATHLETIC GROTTOLELLA**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**F. CAPONE – ALTAVILLA IRPINA**
Girone F			
----------	**REAL PAGO**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**A. SALLUSTRO – CARBONARADI NOLA**
Girone G			
----------	**PRO SAN GIORGIO SOCCER**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**R. PAUDICE – SAN GIORGIO A CREM.**
Girone H			
----------	**Vincente 2ª contro 5ª**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**campo migliore classificata**
Girone I			
----------	**CALCIO STELLA**	**Vincente 3ª contro 4ª**	**S. ANNA – BATTIPAGLIA**
Girone L			
2ª contro 5ª	**ATLETICO PISCIOTTA**	**PRO ATENA CALCIO**	**MOMI GIOVINE – PISCIOTTA**

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D: SPAREGGIO PER LA NON RETROCESSIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

In ordine al Campionato di Seconda categoria 2016/2017, la gara di spareggio per la non retrocessione al Campionato di Terza Categoria 2017/2018 tra le società terminate all'ultimo posto a parità di punteggio nel **girone D**, sarà disputata come segue:

GIRONE D – DOMENICA 21 MAGGIO 2016 – ORE 16.30
FREQUENTIUM CALCIO 2013 – DINAMO MONTEVERDE: stadio **"A. Scotece" – BISACCIA**.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

FREQUENTIUM CALCIO 2013 blù;

DINAMO MONTEVERDE rosso-bianco.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

(**) variazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 14 Giornata – SAB – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CARDITO CALCIO	ALBANOVA CALCIO	R	20/05/2017 16:30	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI
CASAVATORE CALCIO	NUOVA BOYS CAIVANESE	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	CASAVATORE	PIAZZA ATTILA SALLUSTRO,1
FULGOR SANGIORGIO	REAL SAN GENNARELLO	R	20/05/2017 16:30	A. DE CICCO	SANT'ANASTASIA	VIA ROMANI
JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	VIRTUS LIBURIA	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN CIPRIANO D'AVERSA	VIA ACQUARO
SAN SEBASTIANO F.C.	**NAPOLI NORD**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**G. PICCOLO**	**CERCOLA**	
COMPR. CASALNUOVESE (**)	**ATHLETIC POGGIOMARINO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**D. IORIO**	**CASALNUOVO**	**VIALE DEI LIGUSTRI**
REAL FRATTAMINORE (**)	**CRAL FINCANTIERI STABIA**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**P. BORSELLINO**	**VOLLA**	

GIRONE B - 14 Giornata – SAB – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AMOROSI	SAN MARCO EVANGELISTA	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	AMOROSI	VIA SAN NICOLA
DUGENTA	FOGLIANISE	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	DUGENTA	VIA FOSSI
POLISPORTIVA VOLTURNO	LIBERTAS S. MARCO TROTTI	R	20/05/2017 16:30	S. GIACOMO	PUGLIANELLO	CONTRADA VISCARDI VIA FORNI
REAL CAMPOLI	TEANO CALCIO 1939	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	VIA PANTANELLE
SAN NICOLA CALCIO 2009	**PAOLISI 2000**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**A. LEGGIERO**	**CASAPULLA**	
ATLETICO SAN MARCO EV. (**)	**REAL S. FELICE A CANCELLO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**COMUNALE**	**CASAGIOVE**	**VIA PIAZZA D'ARMI**
RIONE LIBERTA	**PUGLIANELLO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**G. MEOMARTINI**	**BENEVENTO**	**VIA NAPOLI**
VITULANO (**)	**MONTESARCHIO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**COMUNALE**	**VITULANO**	**CONTRADA FUSCHI**

GIRONE C - 14 Giornata – SAB – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PER SAN MARZANO	IL MANDAMENTO	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN MARZANO SUL SARNO	VIA GRAMSCI
REAL PONTECAGNANO FAIANO	INTERCAMPANIA	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	CASTEL SAN GIORGIO	VIA MULINELLI
S. VINCENZO UNITIS	G. CAROTENUTO	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SCAFATI	VIA DOMENICO CATALANO
SIRIGNANO 1963	S. MICHELE SOLOFRA	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SIRIGNANO	VIA TUORO
SPORTING DOMICELLA	MONTEFORTE	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN PAOLO BEL SITO	VIA NOLA - PALMA
TEORA	PIANETA SPORT SARNO	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN MICHELE DI SERINO	VIA CAMPO SANTA MARIA
CASAMARCIANO (**)	**TAURANO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**COMUNALE**	**CASAMARCIANO**	**VIA RIONE GESCAL**

GIRONE D - 14 Giornata – SAB – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN POTITO ULTRA	ABELLINUM CALCIO 2012	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	SAN POTITO ULTRA	VIA TOCCANIELLO
FRIGENTO A.S.D.	GESUALDO	R	20/05/2017 16:30	A. CIRIACO	FRIGENTO	VIA SAN MARCIANO
LACEDONIA	POLISPORTIVA CALITRI	R	20/05/2017 16:30	T. ARMINIO	LACEDONIA	RIONE SERRE
PATERNOPOLI	SPORTING ARIANO 2006	R	20/05/2017 16:30	COMUNALE	PATERNOPOLI	VIA SERRA
VIRTUS STURNO GROTTA	E206 GRAVIT WALTER LANDI	R	20/05/2017 16:30	IL CASTAGNETO	STURNO	CONTRADA STERPARO
AUDAX MELITESE (**)	**FONTANAROSA A. FORTUNATO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**COMUNALE**	**BONITO**	**VIA PROVINCIALE**
CENTRO STORICO AVELLINO (**)	**PARCO AQUILONE**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**A. ROCA**	**SAN TOMMASO**	**VIA CASSESE**
POLISPORTIVA DIL. LIONI (**)	**VOLTURARA TERMINIO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**N. IORLANO**	**LIONI**	**VIALE UGO FOSCOLO**

GIRONE E - 14 Giornata – DOM – 11.00

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ARCO SECONDILI	REAL SANT AGNELLO	R	21/05/2017 11:00	S. PIETRO A PATIERNO	NAPOLI	VIA COMUNALE AQUINO,4
MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	TORRESE	R	21/05/2017 11:00	COMUNALE	VICO EQUENSE	VIA RASPOLO,2
MONDO SPORT	SAN PIETRO NAPOLI	R	21/05/2017 11:00	DI MEGLIO	CASAMICCIOLA TERME	MONTE DI MEGLIO
PONTICELLI	**BARRESE F.C.**	**R**	**21/05/2017 11:00**	**G. ASCARELLI PONTICELLI**	**NAPOLI**	**VIA ARGINE**
SANITA CALCIO	PLAJANUM	R	21/05/2017 11:00	S. GENNARO DEI POVERI	NAPOLI	VICOLETTO SAN GENNARO
SPORTING CAMPANIA	**PROGETTO 11 RIONE FELLINO**	**R**	**21/05/2017 11:00**	**DI VITTORIO**	**BARRA – NAPOLI**	
VIRTUS S. ANTONIO ABATE	**BOYS PIANURESE 2005**	**R**	**21/05/2017 11:00**	**COMUNALE**	**LETTERE**	

GIRONE F - 14 Giornata – SAB – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO STORICO SALERNO	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	R	20/05/2017 16:30	R. SETTEMBRINO	FRATTE	VIA CARLO GATTI
SIMONE FIERRO F.C.	FISCIANO	R	20/05/2017 16:30	S. ANTONIO DA PADOVA	SANTA TECLA	VIA LUIGI GRIECO,20
SPORTING PONTECAGNANO	REAL BELLIZZI	R	20/05/2017 16:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
VIGNALE CALCIO 2009	HONVEED COPERCHIA	R	20/05/2017 16:30	S. ANTONIO DA PADOVA	SANTA TECLA	VIA LUIGI GRIECO,20
ATLETICO FAIANO	VALENTINO MAZZOLA	R	21/05/2017 16:30	S. ANTONIO DA PADOVA	SANTA TECLA	VIA LUIGI GRIECO,20
CAMPAGNA (**)	**ACERNO CALCIO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**D. ROCCO**	**CAMPAGNA**	**LOCALITÃ€ PIAZZA D'ARMI**
OLYMPIC SALERNO (**)	**GIFFONI SEI CASALI**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**A. BOLOGNESE**	**CAPEZZANO**	**VIA FRAVITA**
POLISPORTIVA BARONISSI (**)	**AUDAX SALERNO**	**R**	**20/05/2017 16:30**	**G. FIGLIOLIA**	**SAVA BARONISSI**	**VIA GIUSEPPE FORTUNATO**

GIRONE G - 14 Giornata – DOM – FED

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
HERAJON (**) (****)	**REAL PALOMONTE**	**R**	**21/05/2017 16:30**	**S. APADULA**	**CAPACCIO**	**BORGO GROMOLA**
PRO COLLIANO (**)	**FI.PE**	**R**	**21/05/2017 16:30**	**COMUNALE**	**COLLIANO**	**VIA CARDONE**
ACQUAVELLA	ROFRANO	R	21/05/2017 16:30	ARDISANI	CASALVELINO	BIVIO DI ACQUAVELLA
ALFANESE	CERTOSA DI PADULA	R	21/05/2017 16:30	COMUNALE	ALFANO	VIA STADIO
CICERALE TERRA DEI CECI	REAL CAFASSO 100	R	21/05/2017 16:30	G. VORIA	CICERALE	CONTRADA SERRONI
GREGORIANA	NUOVA SAN VITO SAPRI	R	21/05/2017 16:30	CENTRO SPORTIVO	SAN GREGORIO MAGNO	VIA VALLE
SASSANO CALCIO	PATTANO 1966	R	21/05/2017 16:30	A. VERTUCCI	TEGGIANO	VIA PROVINCIALE DEL CORTICATO

(****) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SORRENTO 2016	**WOMAN CALVIZZANO**	**R**	**21/05/2017 19:00**	**ITALIA**	**SORRENTO**	**VIA CALIFANO,7**
DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	**REAL SALERNITANA FEMMINIL**	**R**	**21/05/2017 10:00**	**D. IORIO**	**CASALNUOVO**	**VIALE DEI LIGUSTRI**
LE STREGHE BENEVENTO C.F.	FEMMINILE PONTECAGNANO	R	21/05/2017 15:00	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
NAPOLI DREAM TEAM	NAPOLI C.F.M. COLLANA	R	21/05/2017 17:30	GREEN SPORT EX SCARFOGLIO	POZZUOLI	VIA ANTINIANA,119
SPORTING GIRLS NOCERINA	**FRATTESE S.R.L.**	**R**	**21/05/2017 20:30**	**PAPA WOJTILA**	**NOCERA SUPERIORE**	**FRAZ. PECORARI**
VIRTUS PARTENOPE	**SANT EGIDIO FEMMINILE**	**R**	**21/05/2017 17:30**	**S. MICHELE EX CARAFA**	**TAVERNANOVA**	**USCITAVIAFILICHITO TRAV CARAFA**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 2016/2017

GARE DI *PLAY-OFF*

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017.* Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare di play-off medesimi, esse saranno disputate come segue:

TERZO TURNO: sabato 20 maggio 2017 – ore 15.00

Vinc. C - Vinc. Coppa	**FOOTBALL CLUB SORRENTO**	**SORTING FUTSAL LIMATOLA**	**EVER GREEN – META**
Vinc. A - Vinc. B	**FOOTBALL CLUB MARACANA**	**TURRIS OCTAVA CALCIO A5**	**NEW MARGHERITA – ACERRA**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**.

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa)* a conclusione della stagione regolare.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D 2016/2017

GARE DI *PLAY-OFF*

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D 2016/2017.* Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare di play-off medesimi, esse saranno disputate come segue:

SECONDO TURNO: mercoledì 17 maggio 2017 – ore 20.00

Girone E

2ª contro 4ª MAMA FUTSAL SAN MARZANO	**REAL FUTSAL PAGANI**	**PALAZZETTO – SAN MARZANO/S.**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**.

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa)* a conclusione della stagione regolare.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE – SERIE D

QUARTI DI FINALE – ANDATA – GARE DEL 20 MAGGIO 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MA.MA. FUTSAL SAN MARZANO	CALVI	A	**SAB 15.30**	PALAZZETTO	SAN MARZANO SUL SARNO	SCUOLA ANNA FRANK
REAL PAGANI FUTSAL	LIBERTAS CERRETO	R	**SAB 15.00**	ACADEMY	NOCERA INFERIORE (****)	VIA GENOVSE

(****) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

QUARTI DI FINALE – RITORNO – GARE DEL 20 / 24 MAGGIO 2017

Squadra 1	Squadra 2	Gir	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CALVI	MAMA FUTSAL SAN MARZANO	1	**MER 20.00**	PALASPERANZA	CALVI DI BENEVENTO	
BELLOVEDERE	CIRO VIVE	2	SAB 15.00	PALAPUGLISI	BATTIPAGLIA	VIA MONS. VICINANZA
U.N.I.N.A. C5	AGOSTINO LETTIERI	3	**DOM 18.00**	NEW ARTEMA	NAPOLI	VIA COM.LE VECCHIA NAPOLI
LIBERTAS CERRETO	REAL PAGANI FUTSAL	4	**MER 20.00**	PALAZZETTO	CERRETO SANNITA	VIA 12 ANGELI

CALCIO A CINQUE JUNIORES

QUALIFICAZIONI CAMPIONATI 2017/2018

GIRONE 1 – 3^ Giornata - Gare del 21 maggio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FRIENDS ARZANO	MA.MA. FUTSAL SAN MARZANO		DOM 12.00	PALAREA	ARZANO	VIA FERRARA
RIPOSA	BOCA FUTSAL					

GIRONE 2 – 3^ Giornata - Gare del 21 maggio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FELDI EBOLI	SANDRO ABATE FIVE SOCCER		LUN 19.00	PALADIRCEU	EBOLI	
RIPOSA	LAUSDOMINI C5 2014					

CALCIO A CINQUE FEMMINILE JUNIORES

GIRONE A – 3^ Giornata - Gare del 14 maggio 2017

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BISACCESE	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE		**GIO 20.00**	SCOTECE	BISACCIA	
SPORTING PATERNOPOLI	**ROBERTO GRIMALDI**		**SAB 17.00**	**POLIVALENTE**	**PATERNOPOLI**	**VIA F. TROISI**
RIPOSA	ALBA NOLANA C5					

RISULTATI GARE DEL 14 MAGGIO 2017

PLAY OFF ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata - A			
OPLONTI PRO SAVOIA	- SAN GIORGIO 1926	1 - 3	

GIRONE B - 2 Giornata - A			
FOOTBALL CLUB SORRENTO	- AUDAX CERVINARA 1935	0 - 1	

PLAY OFF PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata - A			
CICCIANO CALCIO	- VIRTUS GOTI 97	2 - 1	

GIRONE B - 2 Giornata - A			
MONS PROCHYTA CALCIO	- FLORIGIUM	2 - 1	

GIRONE D - 2 Giornata - A			
CALPAZIO	- SANSEVERINESE	6 - 2	

PLAY OUT PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata - A			
CIMITILE	- VITULA F.C.	5 - 0	

GIRONE C - 2 Giornata - A			
ARTEMISIUM	- COMPRENSORIO MISCANO	2 - 2	

GIRONE D - 2 Giornata - A			
SANTA CECILIA CALCIO	- U.S. POSEIDON 1958	0 - 1	

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 13 Giornata - R			
ALBANOVA CALCIO	- JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	1 - 0	
ATHLETIC POGGIOMARINO	- NAPOLI NORD	2 - 0	
CRAL FINCANTIERI STABIA	- CARDITO CALCIO	1 - 0	
NUOVA BOYS CAIVANESE	- FULGOR SANGIORGIO	3 - 1	
REAL SAN GENNARELLO	- COMPRENS. CASALNUOVESE	2 - 1	
SAN SEBASTIANO F.C.	- VIRTUS AFRAGOLA SOCCER	3 - 2	
VIRTUS LIBURIA	- CASAVATORE CALCIO	0 - 0	

GIRONE B - 13 Giornata - R			
FOGLIANISE	- RIONE LIBERTA	4 - 3	
LIBERTAS S. MARCO TROTTI	- SAN NICOLA CALCIO 2009	1 - 0	
PAOLISI 2000	- MONTESARCHIO	1 - 0	
PUGLIANELLO	- AMOROSI	4 - 1	
REAL S. FELICE A CANCELLO	- POLISPORTIVA VOLTURNO	1 - 2	
SAN MARCO EVANGELISTA	- REAL CAMPOLI	1 - 3	
TEANO CALCIO 1939	- ATLETICO SAN MARCO EV.STA	3 - 1	
VITULANO	- DUGENTA	5 - 1	

GIRONE C - 13 Giornata - R			
G. CAROTENUTO	- SIRIGNANO 1963	4 - 1	
INTERCAMPANIA	- SPORTING DOMICELLA	1 - 0	
MONTEFORTE	- IL MANDAMENTO	2 - 2	
PER SAN MARZANO	- CASAMARCIANO	1 - 0	
PIANETA SPORT SARNO	- REAL PONTECAGNANO FAIANO	1 - 4	
RIZLA GROUP SERINO	- S. VINCENZO UNITIS	1 - 5	
S. MICHELE SOLOFRA	- TEORA	2 - 0	

GIRONE D - 13 Giornata - R			
(1) ABELLINUM CALCIO 2012	- PATERNOPOLI	1 - 0	
(1) AUDAX MELITESE	- VIRTUS STURNO GROTTA	4 - 1	
E206 GRAVIT WALTER LANDI	- CENTRO STORICO AVELLINO	0 - 5	
GESUALDO	- ATLETICO SAN POTITO ULTRA	0 - 3	
PARCO AQUILONE	- LACEDONIA	2 - 1	
(1) POLISPORTIVA CALITRI	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	0 - 4	
SPORTING ARIANO 2006	- FONTANAROSA A. FORTUNATO	2 - 1	
(1) VOLTURARA TERMINIO	- FRIGENTO A.S.D.	6 - 1	

GIRONE E - 13 Giornata - R			
(1) BARRESE F.C.	- VIRTUS S. ANTONIO ABATE	6 - 0	
(1) BOYS PIANURESE 2005	- MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	0 - 4	
REAL SANT AGNELLO	- PONTICELLI	1 - 2	
(1) SAN PIETRO NAPOLI	- PROGETTO 11 RIONE FELLINO	5 - 0	
(1) SPORTING CAMPANIA	- ARCO SECONDILI	0 – 1	
TORRESE	- SANITA CALCIO	5 - 5	
UNITED PORTICI	- MONDO SPORT	0 - 3	

(1) - disputata il 14/05/2017

GIRONE F - 13 Giornata - R			
ACERNO CALCIO	- VIGNALE CALCIO 2009	0 - 2	
(1) ATLETICO FAIANO	- OLYMPIC SALERNO	0 - 4	
AUDAX SALERNO	- SIMONE FIERRO F.C.	0 - 3	
CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	- CAMPAGNA	3 - 2	
(1) FISCIANO	- CENTRO STORICO SALERNO	2 - 0	
GIFFONI SEI CASALI	- SPORTING PONTECAGNANO	4 - 3	
(1) HONVEED COPERCHIA	- VALENTINO MAZZOLA	2 - 3	
(1) REAL BELLIZZI	- POLISPORTIVA BARONISSI	5 - 4	

(1) - disputata il 14/05/2017

GIRONE G - 13 Giornata - R			
(1) CERTOSA DI PADULA	- PRO COLLIANO	0 - 1	
(1) FI.PE	- NUOVA SAN VITO SAPRI	3 - 0	
(1) GREGORIANA	- HERAJON	5 - 2	
NEW MASSA	- CICERALE TERRA DEI CECI	2 - 1	
REAL CAFASSO 100	- ACQUAVELLA	5 - 3	
REAL PALOMONTE	- SASSANO CALCIO	3 - 1	
(1) ROFRANO	- ALFANESE	3 - 0	

(1) - disputata il 14/05/2017

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 13 Giornata - R		
AQUILE ROSANERO CASERTA	- CASAL DI PRINCIPE PRIMAV.	3 - 0
ATLETICO AVERSA	- VILLA DI BRIANO	4 - 2
(1) INTERPIANURESE	- SAN MAURIZIO	10 - 2
REAL VIRTUS BAIA 1947	- BARCA CLUB AFRAGOLA	3 - 0
SPARTA SAN TAMMARO	- VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA	3 - 0
VIRTUS MARANO	- REAL GRUMESE	1 - 4

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE B - 13 Giornata - R		
(1) AIROLA	- SANT ANGELO A CUPOLO	2 - 1
(1) ATLETICO FOIANO	- REAL SANTA MARIA A VICO	2 - 1
CASTELPOTO	- SPORTING PAGO VEIANO 2011	4 - 1
(1) JUVENTINA CIRCELLO	- SAN GIOVANNI	3 - 1
MOLINARA	- CLUB AMICI DI LUZZANO	5 - 4
S. GIORGIO DEL SANNIO 1965	- SPORTING PIETRELCINA	5 - 3
UNITED GIANNI LOIA	- VIRTUS BENEVENTO F.C.	1 - 2

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE C - 13 Giornata - R		
CARINOLA	- GREEN TEAM VITULAZIO	3 - 4
(1) FULGOR SPARANISE	- SANFRAMONDI CALCIO	5 - 4
H20 RIARDO SOCCER	- DIONIS CASTELVENERE	3 - 0
(1) POLISPORTIVA FAICCHIO	- CASTEL CAMPAGNANO	1 - 2
REAL PIEDIMONTE CALCIO	- NEWCALES	4 - 3
VIRTUS GIOIESE	- SAN SALVATORE CALCIO	2 - 2

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE D - 13 Giornata - R		
ANTONIO SPIRITO	- BONITO	4 - 0
FREQUENTUM CALCIO 2013	- DINAMO MONTEVERDE	1 - 1
PANNI	- ANZANO 1971	1 - 6
(1) SPORTING TEAM	- SAVIGNANESE	8 - 1
TORELLA DEI LOMBARDI	- ATLETICO CASTELFRANCI1983	4 - 2
VALLATESE	- ROCCA SAN FELICE	1 - 1
VILLANOVA 2006	- SANT ANDREA DI CONZA	3 - 0

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE E - 13 Giornata - R		
ATHLETIC GROTTOLELLA	- SPORT SANTA PAOLINA	3 - 0
(1) CASTELVETERE SUL CALORE	- VIRTUS VOLTURARA	8 - 0
(1) LIONS MONS MILITUM	- MANOCALZATI	1 - 4
(1) MONTEMARANO	- CITTA DI MERCOGLIANO 2012	2 - 1
(1) SPORTING VENTICANO	- REAL AVELLINO	4 - 5
VALLE AVELLINO	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	1 - 2

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE F - 13 Giornata - R		
GRUPPO GIOVANI BANZANO	- REAL SAN FELICE	0 - 2
IMPETUS FOOTBALL CLUB	- CONTRADA FOOTBALL CLUB	2 - 1
(1) NOLA FIVE SOCCER	- ALBA FRATTESE	3 - 3
(1) REAL SASSO 12	- LA NUOVA VAPOR DOMICELLA	3 - 0
SAVIANO 1960	- REAL PAGO	2 - 2
(1) VISCIANO BELLA VITA 2013	- SPARTA SAN GENNARO	1 - 3

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE G - 13 Giornata - R		
(1) EVERGREEN SANT AGNELLO	- BOSCHESE	4 - 1
(1) LETTERE	- DI CARLUCCIO CALCIO	2 - 2
(1) OLIMPIA CAPRI C. PECORARO	- PRO SAN GIORGIO SOCCER	0 - 4
(1) REAL ROVIGLIANO 2009	- PIANO PIZZERIA LUCIA	2 - 1
(1) S. GIOVANNI BATTISTA	- FUTSAL CISTERNA	1 - 3
(1) UMBERTO MARINO	- PIANURA CALCIO 1977	6 - 0

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE H - 13 Giornata - R		
(1) BRACIGLIANO	- GALDESE 1978	4 - 2
(1) DEPORTIVO DORIA	- CAVA 2000	5 - 1
DON BOSCO 200	- SPORTING VIETRI SUL MARE	3 - 5
REAL CAPRIGLIA	- PREPEZZANESE	7 - 0
REAL FILETTA PEZZANO	- CAVA UNITED FOOTBALL CLUB	4 - 2
(1) STABIA FRIENDS	- LONGOBARDA SALERNO	2 - 2

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE I - 13 Giornata - R		
ATLETICO SARACENA	- SANTA MARIA 2012	4 - 1
(1) ATLETIK	- LICINELLA	1 - 0
CALCIO STELLA	- ATLETICO VE.CA.	1 - 1
(1) FOOTBALL CLUB CHIEVE	- RUTINO SPORT	3 - 0
SAN MICHELE OLEVANO	- RICIGLIANO	3 - 0
(1) URSENTINA	- MACCHIA	0 - 2

(1) - disputata il 13/05/2017

GIRONE L - 13 Giornata - R		
ATLETICO CASELLE	- GIOI	1 - 2
ATLETICO MONTESANO 2014	- ELEA VIRTUS	3 - 0
(1) ATLETICO PISCIOTTA	- PRO ATENA CALCIO	4 - 0
C.S. LENTISCOSA	- LAURINO	7 - 0
CASALETTO CALCIO	- ANTESSANO CALCIO	5 - 1
(1) FORIA SAN MAURO	- SANMAURESE	3 - 4

(1) - disputata il 13/05/2017

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 12 Giornata – R		
FEMMINILE PONTECAGNANO	- SPORTING GIRLS NOCERINA	6 - 0
FRATTESE S.R.L.	- VIRTUS PARTENOPE	2 - 2
IRPINIA SPORT	- DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	3 - 0
NAPOLI C.F.M. COLLANA	- LE STREGHE BENEVENTO C.F.	3 - 9
NAPOLI DREAM TEAM	- PRATER CLUB NAPOLI	venerdì
REAL SALERNITANA FEMMINIL	- ATLETICO SORRENTO 2016	7 – 0

GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 16 e 17/5/2017.

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA
Euro 200,00 OPLONTI PRO SAVOIA
propri sostenitori accendevano fumogeno, facevano esplodere petardo e lanciavano oggetti di varia natura alla panchina della società ospitata

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMMENDOLA SIMONE	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALIPERTA GIOVANNI	(SAN GIORGIO 1926)	DI TOMMASO MARIO	(SAN GIORGIO 1926)
LOIACONO VALERIO	(SAN GIORGIO 1926)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

COLARUSSO MARCO	(AUDAX CERVINARA 1935)	LIGUORO IVAN	(AUDAX CERVINARA 1935)
SAGINARIO PIERGIUSEPPE	(AUDAX CERVINARA 1935)	ZERILLO DIEGO	(AUDAX CERVINARA 1935)
CIOFFI SIMONE	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)	SAVARESE GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)
PIANESE RAFFAELE	(OPLONTI PRO SAVOIA)	PARISI GIUSEPPE	(SAN GIORGIO 1926)
PERNA ANIELLO	(SAN GIORGIO 1926)		

PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA
Euro 400,00 SANSEVERINESE
(**con obbligo risarcimento danni manto erboso e struttura sportiva**)
propri sostenitori, al momento della convalida della rete siglata dalla società avversaria, insultavano e minacciavano l'AA2, colpendolo a più riprese con pietre bottiglie d'acqua piene, fumogeni spenti, lattine di birra e diversi sputi, utilizzando anche barre di ferro e plastica che componevano la struttura della tribuna, danneggiando il manto erboso e la struttura stessa, lanciando in campo, inoltre, petardi ed un bidone dell'immondizia oltre ad aste di bandiera. fa obbligo di risarcire, se richiesto, per i danni alla struttura ed al manto erboso

Euro 150,00 CALPAZIO
propri sostenitori accendevano un fumogeno e facevano esplodere un petardo sugli spalti

Euro 100,00 CICCIANO CALCIO
propri sostenitori accendevano più fumogeni durante l'incontro sugli spalti

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 28/ 5/2017

DI MEGLIO GIOVAN GIUSEPPE (FLORIGIUM)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAURINO GIANLUCA (FLORIGIUM)
BUONICONTI EMANUELE (SANSEVERINESE)
ALLEGRETTI ALESSANDRO (SANSEVERINESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL DEO ANTONIO (FLORIGIUM)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

SPARANO GENNARO (CICCIANO CALCIO)
TRANI LUIGI (FLORIGIUM)
SAURINO CIRO (FLORIGIUM)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CRISCI LUCA (CALPAZIO)
RUOCCO VINCENZO (CALPAZIO)
SGAMBATI DOMENICO (CICCIANO CALCIO)
CAMORANI ALFONSO (FLORIGIUM)
DI MASSA FRANCESCO (FLORIGIUM)
DE LUCA ANTONIO (MONS PROCHYTA CALCIO)
DI GIACOMO MARIO (SANSEVERINESE)
CAPUTO LUIGI (VIRTUS GOTI 97)
DANGELO MAURO (CALPAZIO)
LIPPIELLO ANTONIO (CICCIANO CALCIO)
ARCOBELLI DOMENICO (FLORIGIUM)
DI COSTANZO ANTONIO (FLORIGIUM)
CACCAVALE BIAGIO (MONS PROCHYTA CALCIO)
MARIGLIANO FRANCESCO (MONS PROCHYTA CALCIO)
GIAMMETTA MARCO (SANSEVERINESE)

PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLONE ANTONIO (ARTEMISIUM)
CITTADINO ANDREA (CIMITILE)
PELUSO CARMINE (VITULA F.C.)
SCIPPO NUNZIO (ARTEMISIUM)
PALO COSMO (SANTA CECILIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA ALFONSO (ARTEMISIUM)
SANTORO ENRICO (VITULA F.C.)
TRANFA VALENTINO (COMPRENSORIO MISCANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

STANGO MANOLO (ARTEMISIUM)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CARTAGINE DOMENICO (ARTEMISIUM)
CONTE ALFONSO (ARTEMISIUM)
ORILLO BATTISTA MASSIM (ARTEMISIUM)
D ANDREA VINCENZO (CIMITILE)
PEZZULLO PASQUALE (CIMITILE)
COSTANZO LEANDRO (COMPRENSORIO MISCANO)
TUFO MASSIMILIANO (COMPRENSORIO MISCANO)
PARISI LUCA (SANTA CECILIA CALCIO)
BARONE ANTONIO (U.S. POSEIDON 1958)
CAVALLONE ANTONIO (ARTEMISIUM)
DELLA ROCCA FRANCESCO (ARTEMISIUM)
PUOPOLO MICHELE (ARTEMISIUM)
LIPARULI CARMINE (CIMITILE)
VILLANO LUIGI (CIMITILE)
CRESCITELLI EUGENIO (COMPRENSORIO MISCANO)
CRISCUOLO PIERLUIGI (SANTA CECILIA CALCIO)
VERGADORO ENRICO (SANTA CECILIA CALCIO)
GELOSO EMILIO (VITULA F.C.)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 5/2017 ALBANOVA CALCIO - JUNIOR SAN CIPRIANO 2005
Il GST letto il preannuncio di reclamo ritualmente proposto dalla società ASD Junior San Cipriano 2005, rilevato che allo stesso non ha fatto seguito nei termini e nei modi disciplinati dal C.U. n.80/A FIGC e del C.U. n.150 L.N.D. PQM dichiara lo stesso inammissibile e per gli effetti conferma il risultato acquisito sul Tdg di 1/0 in favore della società Albanova Calcio; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

GARA DEL 13/ 5/2017 E206 GRAVIT WALTER LANDI – CENTRO STORICO AVELLINO
Il GST , letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, rileva che la Società E206 Gravit Walter Landi, inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al 40 minuto del 1^ tempo, uscendo dal campo un calciatore della detta Società, la stessa rimaneva con un numero di calciatori inferiori al numero previsto per lo svolgimento della gara, per cui il DdG sospendeva definitivamente la gara per la sopraggiunta inferiorità numerica; P.Q.M., ai sensi della Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla Società E206 Gravit Walter Landi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, più favorevole alla Società Il Centro Storico di Avellino, di 0/5, già conseguito sul campo al momento della sospensione; per gli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 13/ 5/2017 GESUALDO – ATLETICO SAN POTITO ULTRA
Il GST letto il referto del DdG ed il supplemento di rapporto nel quale viene riferito che a seguito dell'espulsione di un calciatore della Società ospitata, il calciatore Calò Alessandro impediva allo stesso l'uscita dal campo con spinte, creando in tal modo l'inizio di una mischia che vedeva coinvolti i giocatori di entrambe le squadre nonché il componente della panchina della Società Gesualdo, Forgione Mario, massaggiatore della squadra. Quest'ultimo con una spinta provocava la caduta di un calciatore della Società Atletico S. Potito Ultra; mentre il detto calciatore era ancora a terra veniva colpito violentemente, con un calcio alla tempia, dal calciatore Savino Giancarmine, capitano del Gesualdo; a causa di detto calcio il calciatore dolorante, richiedeva l'intervento di una autoambulanza che trasportava lo stesso all'Ospedale di Ariano Irpino. A questo punto il DdG convocava i capitani delle rispettive squadre e poiché il capitano dell'Atletico S. Potito Ultra riferiva che i calciatori della propria squadra non erano più in condizione di serenità per riprendere il gioco, per quanto era accaduto al proprio compagno di squadra, lo stesso al 31 minuto del 2^ tempo, essendo venute meno le condizioni per proseguire con tranquillità l'incontro, sospendeva definitivamente la gara. La vicenda richiamava la presenza dei C.C. che interveniva sull'impianto con tre unità invitando il DdG a riferire in caserma circa quanto verificatosi. P.Q.M., ritenute valide le motivazioni per le quali, opportunamente, il DdG ha sospeso la gara per il venir meno delle condizioni di tranquillità e serenità necessarie per la prosecuzione della gara ed anche per la tutela e l'incolumità fisica del partecipanti alla stessa, a seguito del clima di tensione e di esasperazione posto in essere dai calciatori e dal dirigente della Società GESUALDO, commina alla società GESUALDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; commina l'inibizione fino al 07.09.2017 al dirigente della Gesualdo, Sig. Forgione Mario, per il comportamento sleale, scorretto, antisportivo ed aggravato dal ruolo rivestito e che ha dato origine allo scontro tra i tesserati delle due squadre ed al clima di tensione; commina la squalifica al calciatore Calò Alessandro per n. 4 giornate per il suo comportamento altamente antisportivo, sleale e scorretto che ha dato origine allo scontro tra tesserati; commina la squalifica di 18 mesi al calciatore Savino Giancarmine della Gesualdo per il comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento con il quale, approfittando della difficoltà nella quale si era venuto a trovare il calciatore avversario perché caduto a terra, lo colpiva con calcio, di "entità rilevante " alla tempia con violenza; commina l'ammenda di euro 100,00 a ciascuna Società per la partecipazione di propri tesserati alla rissa; si commina altresì l'ammenda di euro 150,00 a carico della Società GESUALDO per le continue e reiterate offese, ingiurie, lesive dell'immagine e ruolo del DdG, per tutto il corso della gara, e per le minacce rivolte dai propri sostenitori al DdG. Per gli altri ai provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 13/ 5/2017 SAN SEBASTIANO F.C. - VIRTUS AFRAGOLA SOCCER
Il G.S.T. letto il reclamo ritualmente proposto dalla ASD VIRTUS AFRAGOLA SOCCER, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la stessa lamenta la posizione irregolare dell'assistente di parte dell'ASD S.SEBASTIANO FC, Sig. Jatta Michael; effettuati gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania; letta la nota del 15/5/17 del predetto Ufficio attestante che il Sig. Jatta Michael, nato il 10.7.87, risulta tesserato sin dall'11.10.16 con la ASD S.SEBASTIANO FC; P.Q.M., ritenuto infondato il reclamo, lo rigetta; conferma, omologandolo, il risultato conseguito sul campo di 3-2 per la ASD S. SEBASTIANO F.C.; trattenersi la tassa reclamo.

GARE DEL 14/ 5/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/ 5/2017 FI.PE - NUOVA SAN VITO SAPRI

Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per la assenza ingiustificata della Società Nuova San Vito Sapri; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS di comminare alla Società Nuova San Vito Sapri: la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3; l'ammenda di euro 600,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di terza rinuncia, più un punto di penalizzazione in classifica. Fa obbligo alla Società Nuova San Vito Sapri di corrispondere alla FI. PE., la somma di euro 150,00, per il mancato incasso.

GARA DEL 14/ 5/2017 SAN PIETRO NAPOLI – PROGETTO 11 RIONE FELLINO

Il GST, letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, rileva che la Società ASD Progetto 11 Rione Fellino, inizialmente schierava in campo solo nove calciatori; rileva, altresì che, durante la gara, tre calciatori della menzionata Società uscivano per infortunio, per cui la stessa risultava con un numero di giocatori inferiori al numero previsto per lo svolgimento della gara, e per tale motivo il DdG sospendeva definitivamente la gara per sopraggiunta inferiorità numerica; P.Q.M. ai sensi della Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla Società ASD Progetto 11 Rione Fellino, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, più favorevole alla Società San Pietro Napoli, di 0/5, già conseguito sul campo al momento della sospensione; per gli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 LIBERTAS S. MARCO TROTTI
per la partecipazione di propri tesserati alla rissa venutasi a creare al termine della gara; rissa sedata solo dopo l'intervento dei dirigenti di entrambe le società

Euro 100,00 REAL SAN GENNARELLO
sebbene richiesta, non é stata fornita una chiave per chiudere lo spogliatoio del ddg e quindi il locale è rimasto incustodito.

Euro 100,00 SAN NICOLA CALCIO 2009
per la partecipazione di propri tesserati alla rissa venutasi a creare al termine della gara; rissa sedata solo dopo l'intervento dei dirigenti di entrambe le società.

Euro 80,00 SAN MARCO EVANGELISTA
per non aver adeguatamente attrezzato lo spogliatoio del ddg per cui allo stesso non veniva consentito di poter effettuare la doccia al termine della gara.

Euro 50,00 PARCO AQUILONE
per assenza di richiesta di assistenza di forza pubblica

Euro 30,00 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85
ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 13/ 7/2017

LEPORE RAFFAELE (LIBERTAS S. MARCO TROTTI)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà, sportività, aggravato dalla posizione rivestita, colpiva con l'asta della bandierina a lui affidata per il compito, un tesserato della squadra avversaria che era intervenuto per tentare di dirimere la disputa tra lo stesso e altro calciatore, facendo generare una disputa che coinvolgeva i tesserati delle due società.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 8/ 6/2017

FONTANA CIPRIANO (ALBANOVA CALCIO)

AMMONIZIONE E DIFFIDA

MARRUZELLA PASQUALE (CARDITO CALCIO) VITOLO GIOVANNI (REAL CAFASSO 100)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 8/2017

CAVALIERE PASQUALE (ALBANOVA CALCIO)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, identificato prima dell'inizio della gara da un cc, all'espulsione di un calciatore della società, entrava senza autorizzazione sul tdg ed avvicinatosi al ddg gli rivolgeva frasi offensive, ingiuriose e minacciose. reiterava il detto comportamento al termine del 1^ tempo della gara allorquando entrava di nuovo senza autorizzazione sul tgd ed avvicinandosi al ddg mentre si recava negli spogliatoi, lo minacciava e lo offendeva; inoltre, si rivolgeva con atteggiamento intimidatorio nei confronti del cc che era intervenuto per allontanarlo.

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2017

D ONOFRIO LUCA (REAL PALOMONTE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2017

RICCIO GIOVANNI (MONTESARCHIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAREGA MOUSSA (ACQUAVELLA)

Contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e sportività attingeva con sputo un avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI BARTOLOMEO MARCELLO (ALBANOVA CALCIO)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, al termine del 1^ tempo della gara, colpiva violentemente e volontariamente un avversario con uno schiaffo al volto.

IANNELLI MICHELANGELO (ALBANOVA CALCIO)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, colpiva violentemente e volontariamente un avversario con un calcio alla tibia

SETOLA GIOVANNI (AMOROSI)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, dopo essere espulso rivolgeva al ddg frasi oltremodo offensive e volgari.

GOLINO MARCO (CARDITO CALCIO)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, si rivolgeva al ddg con frasi volgari ed offensive della sua professionalità.

DI TELLA DARIO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, al termine del 1^tempo della gara, colpiva violentemente e volontariamente un avversario con uno schiaffo al viso.

MAZZA ANGELO (SPORTING PONTECAGNANO)

Con comportamento contrario ai principi di lealtà, sportività e correttezza ingiuriava il DDG con espressioni volgari.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIERRO ORLANDO (GIFFONI SEI CASALI)
MAZZONE MARIO (SPORTING ARIANO 2006)
LABRUNA FEDERICO (NEW MASSA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IDELE HARRIS IZODUWA (ACQUAVELLA)
SAVINO GIANCARMINE (GESUALDO)
ESPOSITO GIANNANTONIO (PIANETA SPORT SARNO)
LO CONTE MICHELE (SPORTING ARIANO 2006)
GAETA ARMANDO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)
PELLINO NICOLA (NUOVA BOYS CAIVANESE)
ORRICO PIETRO (REAL CAFASSO 100)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

STELLATO SALVATORE (SAN NICOLA CALCIO 2009)

con comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e sportività, rivolgeva all'assistente di parte della società avversaria offese facendo generare da tale comportamento una rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SIGILLO SALVATORE	(SAN NICOLA CALCIO 2009)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

PETILLO GENNARO	(AMOROSI)	PESCE FABIO	(MONTEFORTE)
D AMBROSIO ALFREDO	(PONTICELLI)	NAPOLITANO STEFANO	(SIRIGNANO 1963)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCO MARCO	(ALBANOVA CALCIO)	MVOUSSA MESSE CHRISTIAN LEONA	(CARDITO CALCIO)
REA SALVATORE	(CRAL FINCANTIERI STABIA)	VITALE DIEGO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)
PROCACCINI DAVIDE	(MONTESARCHIO)	SCELZA GAETANO	(NEW MASSA)
CIRILLO ALFONSO	(PER SAN MARZANO)	SCHIAVONE MARCO	(PER SAN MARZANO)
VELLONE MICHELE	(PIANETA SPORT SARNO)	D AMBOLA LUCA	(REAL CAFASSO 100)
ARCANGELI MATTIA	(REAL PALOMONTE)	BASILE ANTONIO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
GARGIULO GIOVANNI	(REAL SANT AGNELLO)	BRUNO LORENZO	(S. MICHELE SOLOFRA)
CARULLO GERARDO	(S. MICHELE SOLOFRA)	PIANESE MARCO	(SAN MARCO EVANGELISTA)
STELLATO SALVATORE	(SAN NICOLA CALCIO 2009)	ANTONIELLO MANUEL	(SASSANO CALCIO)
CAPODANNO SALVATORE	(SASSANO CALCIO)	MAZZA ANGELO	(SPORTING PONTECAGNANO)
PREZIUSO ANDREA	(TEORA)	RAIMONDO LUIGI	(VIRTUS LIBURIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

FABOZZI FRANCESCO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SANSONE ROBERTO	(ACERNO CALCIO)	ABATE ALFONSO	(GIFFONI SEI CASALI)
ANSALONE GIUSEPPE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	FORMATO GIUSEPPE	(RIZLA GROUP SERINO)
IZZO ISIDORO	(TORRESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE NOVELLIS SALVATORE	(ALBANOVA CALCIO)	CERCHIA ALFREDO	(CARDITO CALCIO)
FRANZESE SALVATORE	(CASAMARCIANO)	DE DOMINICIS MAURIZIO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)
PANICO DOMENICO	(G. CAROTENUTO)	FIERRO ORLANDO	(GIFFONI SEI CASALI)
GIALLUCCIO EMMANUELE	(IL MANDAMENTO)	ROCCO FELICE	(IL MANDAMENTO)
DI SPIRITO DARIO	(NEW MASSA)	IULIUCCI FILIPPO	(PAOLISI 2000)
MANFREDONIA DIEGO	(PIANETA SPORT SARNO)	CICCARONE GIOVANNI	(REAL PALOMONTE)
GUARNACCIO PASQUALE	(REAL PALOMONTE)	POLLIO GENNARO VALERIO	(REAL SANT AGNELLO)
LEVA MARCO	(RIONE LIBERTA)	ANATRELLA EMMANUELE	(SANITA CALCIO)
PRETE CARLO	(TORRESE)	GAGLIANO CARMINE	(VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)
GIORDANO GIOVANNI	(VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)		

AMMONIZIONE (XIII INFR)

COVELLUZZI CAMILLO	(TEORA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BIANCOLINO FELICE	(NUOVA BOYS CAIVANESE)	MANGO GENNARO	(SANITA CALCIO)
VARESE ANTONIO	(VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)		

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE MAIO ANTONIO	(S. MICHELE SOLOFRA)	SICA GAETANO	(SPORTING PONTECAGNANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE CESARE MAURIZIO	(ACQUAVELLA)	ABATIELLO ARMANDO	(ALBANOVA CALCIO)
DIANA GIUSEPPE	(ALBANOVA CALCIO)	LA MARCA ANTONIO	(CASAMARCIANO)
SERAFINO SEBASTIANO	(CASAMARCIANO)	REA PASQUALE	(FULGOR SANGIORGIO)
CHIANESE DARIO	(NAPOLI NORD)	SEQUINO BIAGIO	(NAPOLI NORD)
SALOMONE BIAGIO	(RIZLA GROUP SERINO)	SIGILLO SALVATORE	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
AUBRY MASSIMO	(SIRIGNANO 1963)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

MAREGA MOUSSA	(ACQUAVELLA)	CAPOLUONGO LUIGI	(ALBANOVA CALCIO)
ABBRUZZESE GENNARO	(G. CAROTENUTO)	VERDE NICOLA	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
ANZALONE GIUSEPPE	(PAOLISI 2000)	DI SANTO RAFFAELE	(POLISPORTIVA VOLTURNO)
FRANCO ALFREDO	(PUGLIANELLO)	VERDICCHIO LUIGI	(PUGLIANELLO)
DE FILIPPO GIUSEPPE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	APREDA FRANCESCO	(REAL SANT AGNELLO)
MOLISSE PASQUALE	(RIZLA GROUP SERINO)	PERNA ANTONIO	(SAN SEBASTIANO F.C.)
SOMMA GIUSEPPE	(SPORTING PONTECAGNANO)	MEO GERARDO	(TEORA)
SPERANZA CATELLO	(TORRESE)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIANCIULLI PIETRO	(ACERNO CALCIO)	GICONDO ANTONIO	(ALBANOVA CALCIO)
SENA ANTONIO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)	CURCI FABIO	(AUDAX SALERNO)
CAPASSO LUIGI	(CARDITO CALCIO)	GOLINO MARCO	(CARDITO CALCIO)
PISCOPO GIUSEPPE	(CASAVATORE CALCIO)	DI LUCCIO GIOVANNI	(CICERALE TERRA DEI CECI)
PERNA FABIO	(CRAL FINCANTIERI STABIA)	SECONDULFO GIOVANNI	(CRAL FINCANTIERI STABIA)
PICCIRILLO FELICE	(FULGOR SANGIORGIO)	PESIRI MATTIA	(GESUALDO)
VITALE DINO	(GESUALDO)	LEONE FRANCESCO	(LACEDONIA)
MIRRA ARMANDO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)	RUBERTO FRANCESCO PAOLO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)
RUSSO PASQUALE	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)	CIOFFI ANTONIO	(MONTESARCHIO)
SILVESTRE EMANUELE	(NAPOLI NORD)	NOCERA MICHELE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
SITTINIERI GIORGIO	(RIZLA GROUP SERINO)	NICOLINI EMANUEL	(S. MICHELE SOLOFRA)
CUOMO ALESSANDRO	(TORRESE)	LAMBIASE CHRISTIAN	(VIGNALE CALCIO 2009)
AMODIO VINCENZO	(VIRTUS LIBURIA)	D AGOSTINO ALESSIO	(VIRTUS LIBURIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SUPPA MARCO	(AMOROSI)	LANGELLA FRANCESCO	(ATHLETIC POGGIOMARINO)
CONTRADA ANTONIO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)	CAVALIERE ALFONSO	(GIFFONI SEI CASALI)
YAPI KOUANDIO ELVIS	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)	FREDA PIETRO ELIO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)
MARSICANO ANTONIO	(PAOLISI 2000)	ESPOSITO STEFANO	(PONTICELLI)
MICCIO GAETANO	(REAL SANT AGNELLO)	CAROZZI STEFANO	(S. VINCENZO UNITIS)
SCARLATO CORRADO	(S. VINCENZO UNITIS)	SANTO ANTONIO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
PIRONE ROBERTO	(SAN SEBASTIANO F.C.)	ZOCCOLI MARCO	(SIMONE FIERRO F.C.)
DELLE DONNE DOMENICO	(SPORTING PONTECAGNANO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

STORTI ALBERTO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)	AMBROSIO ANIELLO	(CARDITO CALCIO)
PECORA MATTEO	(CICERALE TERRA DEI CECI)	CAMORANI ALFREDO	(GIFFONI SEI CASALI)
FIORDELLISI ALDO	(MONTEFORTE)	CERBONE SILVIO	(NEW MASSA)
PALOMBA GIANLUCA	(REAL SANT AGNELLO)	LONGO RAFFAELE	(S. MICHELE SOLOFRA)
SARACINO CLAUDIO	(SPORTING ARIANO 2006)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CUOZZO GIUSEPPE	(ACERNO CALCIO)	COZZOLINO DANIELE	(ATHLETIC POGGIOMARINO)
DI NICOLA SIMONE	(AUDAX SALERNO)	ALTIERI UMBERTO	(CAMPAGNA)
LUCIANO ALESSANDRO	(MONTESARCHIO)	IANNUZZI LUCA	(NEW MASSA)
ZAMMARRELLI SILVESTRO	(NEW MASSA)	IAQUINTO FRANCESCO	(PAOLISI 2000)
MADDALONI STEFANO	(PAOLISI 2000)	CURCIO ALESSIO	(PER SAN MARZANO)
MATARAZZO AGOSTINO	(PUGLIANELLO)	BUGLIONE SIMONE	(REAL S. FELICE A CANCELLO)
ABBATE GENNARO BIAGIO	(REAL SAN GENNARELLO)	BEATO FRANCESCO	(REAL SAN GENNARELLO)
ISERNIA JACOPO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)	GRANATO DANIELE	(TORRESE)
OLIVA MASSIMILIANO	(VIGNALE CALCIO 2009)		

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 750,00 NUOVA SAN VITO SAPRI
vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 6/2017

AUTUORI VINCENZO	(CENTRO STORICO SALERNO)	MOFFA ANTONIO	(FISCIANO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2017

CICOIRA DONATO	(POLISPORTIVA CALITRI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

ROSAMILIA LUCA (POLISPORTIVA CALITRI)

con comportamento altamente sleale, scorretto ed antisportivo, rivolgeva al DdG ingiurie e con atteggiamento intimidatorio, minacciava lo stesso riferendogli "oggi non esci da qui, è la tua ultima partita"

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MILO ALESSANDRO (BOYS PIANURESE 2005)

contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza e sportività, a gioco in svolgimento, con palla lontana, sferrava una gomitata sul volto di un avversario, provocandone la caduta al suolo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBERO GIANLUCA PASQUA (INTERCAMPANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRASSO DANIELE	(BARRESE F.C.)	LUONGO PASQUALE	(BOYS PIANURESE 2005)
MARINO DANIELE	(REAL BELLIZZI)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANTORO FRANCESCO	(BARRESE F.C.)	MARANO SIMONE	(OLYMPIC SALERNO)
REPOLE VITO	(POLISPORTIVA CALITRI)	ROTONDO MANUEL	(TEANO CALCIO 1939)
FAIELLA MARIO	(VALENTINO MAZZOLA)	CAPRIOLO GENNARO	(VOLTURARA TERMINIO)
D ARGENIO MARCO	(VOLTURARA TERMINIO)	DIDIER ONANA	(VOLTURARA TERMINIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ESPOSITO ALFREDO	(ARCO SECONDILI)	PICCOLI AGOSTINO	(DUGENTA)
GIUSTO ROSARIO TONY	(PATERNOPOLI)	CASTELLANO GIANLUCA	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL GIUDICE DOMENICO	(ATLETICO FAIANO)	VOTO LUCIANO	(CENTRO STORICO SALERNO)
PALMIERI SIMONE	(CERTOSA DI PADULA)	LETTERA ELPIDIO	(DUGENTA)
GALLUCCI ALESSANDRO	(GREGORIANA)	GRIMALDI LEONARDO	(HERAJON)
ORABONA LUCA	(POLISPORTIVA CALITRI)	ROMA AGOSTINO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)
PACIFICO MIRKO	(REAL BELLIZZI)	RAGOSTA MICHELE	(SPORTING CAMPANIA)

AMMONIZIONE (XIII INFR)

MEMOLI FRANCESCO (AUDAX MELITESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SANNINO ANDREA	(BOYS PIANURESE 2005)	MARINO DOMENICO	(HERAJON)
PESCARA BENITO	(PATERNOPOLI)	SEPE FRANCESCO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VISCIDO PASQUALE	(ATLETICO FAIANO)	TOMACELLI GIUSEPPE	(BOYS PIANURESE 2005)
CERRATO GUIDO	(FISCIANO)	PATERNA FRANCESCO	(GREGORIANA)
CAPUANO GIANLUCA	(HONVEED COPERCHIA)	DI PIETRO MORENO MICHELE	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CRUMETTI GIOVANNI	(ARCO SECONDILI)	GIULIANI EMANUELE	(ATLETICO FAIANO)
CIASULLO GIANLUCA	(AUDAX MELITESE)	ANANIA MANUEL	(CERTOSA DI PADULA)
DANZE GAETANO	(CERTOSA DI PADULA)	DI FALCO BARTOLOMEO	(INTERCAMPANIA)
MELCHIONNO MAURO	(PATERNOPOLI)	ZARRILLI ROCCO	(POLISPORTIVA CALITRI)
TORINO LUCA CIRO	(SPORTING CAMPANIA)	DE GIULIO CIRO	(SPORTING DOMICELLA)
LO PRIORE VINCENZO	(VIRTUS STURNO GROTTA)	MARTIGNETTI DOMENICO	(VITULANO)
REALE CHRISTIAN	(VITULANO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

SACCONE MARCO	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)	AVAGLIANO ALESSANDRO	(FISCIANO)
PEZZELLA DOMENICO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)	DE GIGLIO SABATINO	(TEANO CALCIO 1939)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARBONE FRANCESCO	(ALFANESE)	BISOGNO VINCENZO	(FISCIANO)
CALO ANGELO MICHELE	(FRIGENTO A.S.D.)	FORMICHELLA GIANCARLO	(HERAJON)
SQUITIERI ANTONIO	(INTERCAMPANIA)	VILLANI GIANLUCA	(REAL BELLIZZI)
BRUNO MARIO	(SPORTING CAMPANIA)	ESPOSITO GIUSEPPE	(SPORTING CAMPANIA)
MORRA NUNZIO	(VIRTUS STURNO GROTTA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

RIGIO GIUSEPPE	(CERTOSA DI PADULA)	SOMMA BRUNO	(HONVEED COPERCHIA)
CITRO ALESSANDRO	(POLISPORTIVA BARONISSI)	GOGLIA PIETRO	(VITULANO)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 5/2017 CASTELVETERE SUL CALORE – VIRTUS VOLTURARA

Il GST, letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, rileva che la Società Virtus Volturara, inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al 18 minuto del 2^ tempo, usciva dal campo, per infortunio, un calciatore della predetta Società per cui la stessa risultava con un numero di giocatori inferiori al numero minimo previsto per lo svolgimento della gara e, pertanto, il DdG sospendeva definitivamente la gara per la sopraggiunta inferiorità numerica; P.Q.M., ai sensi della Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla Società Virtus Volturara la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 8/0, più favorevole alla Società Castelvetere, già conseguito sul campo al momento della sospensione; per gli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 13/ 5/2017 FOOTBALL CLUB CHIEVE – RUTINO SPORT

letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa all'ottavo minuto del primo tempo per la sopraggiunta inferiorità numerica della società Rutino Sport, la quale inizialmente schierava solo sette calciatori ed a seguito dell'infortunio del portiere, rimaneva con sei calciatori in campo, per cui il ddg sospendeva definitivamente la gara; tutto ciò premesso, letta la Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ed in applicazione dell'art. 17 CGS, il GST infligge a carico della società ASD Rutino Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0; si rimanda alla camicia di gara per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

GARA DEL 13/ 5/2017 REAL SASSO 12 – LA NUOVA VAPOR DOMICELLA

Il GST letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società La Nuova Vapor Domicella; P.T.M. in applicazione dell'articolo 53 comma 2 NOIF e dell'articolo 17 comma 3 CGS delibera di infliggere alla società La Nuova Vapor Domicella la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 150,00 relativa alla prima rinuncia; fa obbligo alla società La Nuova Vapor Domicella di versare a favore della società Real Sasso la somma di euro 80,00 quale mancato incasso

GARE DEL 14/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/ 5/2017 ATHLETIC GROTTOLELLA - SPORT SANTA PAOLINA

Il GST, letto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto relativo alla gara in epigrafe, rileva che la Società Sport Santa Paolina, inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al 1 minuto del 2^ tempo, uscendo dal campo due calciatori di detta Società, la stessa risultava con un numero di giocatori inferiori al numero previsto per lo svolgimento della gara, per cui il DdG sospendeva definitivamente la gara per la sopraggiunta inferiorità numerica; P.Q.M. ai sensi della Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla Società Sport Santa Paolina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3/0; per gli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 14/ 5/2017 ATLETICO MONTESANO 2014 - ELEA VIRTUS

Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Elea Virtus; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Elea Virtus la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 150,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Elea Virtus di corrispondere alla Atletico Montesano per il mancato incasso la somma di euro 80,00.

GARA DEL 14/ 5/2017 H20 RIARDO SOCCER - DIONIS CASTELVENERE
Il GST, letto il referto del DDG, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Dionis Castelvetere; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Dionis Castelvetere la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 300,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di seconda rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Dionis Castelvetere di corrispondere alla H20 Riardo Soccer per il mancato incasso, la somma di euro 80,00.

GARA DEL 14/ 5/2017 REAL VIRTUS BAIA 1947 - BARCA CLUB AFRAGOLA
Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Barca Club Afragola; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Barca Club Afragola la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 150,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Barca Club Afragola di corrispondere alla Real Virtus Baia 1947, per il mancato incasso, la somma di euro 80,00.

GARA DEL 14/ 5/2017 SAN MICHELE OLEVANO - RICIGLIANO
Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Ricigliano; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Ricigliano la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 150,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Ricigliano di corrispondere la somma di euro 80,00 alla San Michele Olevano, per il mancato incasso.

GARA DEL 14/ 5/2017 SPARTA SAN TAMMARO - VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA
Il GST, letto il referto del DDG, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Virtus Social Santa Maria; P.T.M. delibera, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, CGS, di comminare alla società Virtus Social Santa Maria la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, con l'ammenda di euro 150,00 per la mancata presentazione della squadra, trattandosi di prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla Società Virtus Social Santa Maria di corrispondere la somma di euro 80,00 alla Sparta San Tammaro, per il mancato incasso.

GARA DEL 14/ 5/2017 VILLANOVA 2006 - SANT ANDREA DI CONZA
Il GST , letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, rileva che la Società Sant'Andrea di Conza, inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al 20 minuto del 1^ tempo, uscendo dal campo un calciatore di detta Società, la stessa risultava con un numero di calciatori inferiori al numero previsto per lo svolgimento della gara, per cui il DdG sospendeva definitivamente la gara per la sopraggiunta inferiorità numerica; P.Q.M. letta Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 CGS, delibera di infliggere alla Società Sant'Andrea di Conza la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; per gli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA
Euro 25,00 FULGOR SPARANISE
Mancata presentazione richiesta forza pubblica.

Euro 25,00 REAL ROVIGLIANO 2009
per omessa richiesta forza pubblica

Euro 25,00 UMBERTO MARINO
per omessa richiesta forza pubblica

Euro 15,00 BOSCHESE
ritardo

Euro 15,00 CAVA 2000
ritardo

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 6/2017

PERROTTA SALVATORE (SAN MAURIZIO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2017

BARTOLI PAOLO (REAL AVELLINO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DELLA SALA FRANCESCO (REAL AVELLINO)
contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza e sportività, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, insultava ed ingiuriava il DDG.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NIRO TOMMASO (CASTEL CAMPAGNANO)
CASTALDO SIMONE (VISCIANO BELLA VITA 2013)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASCIONE ROSARIO (SAN MAURIZIO)
PIGNATA GRAZIANO (URSENTINA)
TETAMO SOSSIO (SAN MAURIZIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI PALMA UMBERTO (FUTSAL CISTERNA)
CASTELLANO GENNARO ALESSIO (PIANO PIZZERIA LUCIA)
DE VITO GIUSEPPE (SPARTA SAN GENNARO)
CAPONE VITTORIO (LIONS MONS MILITUM)
COPPOLA GIOVANNI (S. GIOVANNI BATTISTA)
FIORENTI MATTEO (SPORTING TEAM)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAPUTO ROBERTO (ATLETICO PISCIOTTA)
GOLIA GIOVANNI (JUVENTINA CIRCELLO)
BARBUTI FRANCESCO (CAVA 2000)
COPPOLA ANTONINO (PIANO PIZZERIA LUCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MATURO ALESSANDRO (CASTEL CAMPAGNANO)
DONNARUMMA PASQUALE (FUTSAL CISTERNA)
PARLATO GIUSEPPE (OLIMPIA CAPRI C. PECORARO)
COSTANTINO SALVATORE (PIANURA CALCIO 1977)
MASSARO GABRIELE (POLISPORTIVA FAICCHIO)
BERGANTINO ANTONIO (SAN GIOVANNI)
BIFULCO CIPRIANO (VISCIANO BELLA VITA 2013)
NIRO GIOVANNI (CASTEL CAMPAGNANO)
CAPEZZUTO LUIGI (LONGOBARDA SALERNO)
BELGENIO GIUSEPPE (PIANO PIZZERIA LUCIA)
LOMBARDO FULVIO (POLISPORTIVA FAICCHIO)
CRISPO CRESCENZO (REAL SANTA MARIA A VICO)
GAUDINO MICHELE (SAN MAURIZIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CASTALDO SIMONE (VISCIANO BELLA VITA 2013)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PETRELLI DANIELE (LONGOBARDA SALERNO)
RUGGIERO ANTONIO (STABIA FRIENDS)
DI PIERRO GIOVANNI (SANT ANGELO A CUPOLO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PATRUNO VITO (INTERPIANURESE)
PANE GIUSEPPE (PIANO PIZZERIA LUCIA)
PANELLA DANIEL (SPORTING VENTICANO)
GALASSO PIERPAOLO (OLIMPIA CAPRI C. PECORARO)
CONFESSORE ANDREA (REAL ROVIGLIANO 2009)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PEZZONI GUIDO (ATLETIK)
CONTEH SANNA (JUVENTINA CIRCELLO)
COLARUSSO ROBERTO (SAN GIOVANNI)
IACULLO FRANCESCO (SPORTING TEAM)
PANZA MICHELE (URSENTINA)
VITALE GIANLUCA (CAVA 2000)
DI CAPUA MAURIZIO (REAL ROVIGLIANO 2009)
TOURE SOURO (SAN MAURIZIO)
LONGOBARDI FRANCESCO (STABIA FRIENDS)

AMMONIZIONE (III INFR)

CASTELLANO MARIO	(DI CARLUCCIO CALCIO)	TORIELLO GERARDO	(LONGOBARDA SALERNO)
GAMBALE ANTONIO	(MONTEMARANO)	IOVENE FRANCESCO	(PIANURA CALCIO 1977)
BOIANO LUIGI	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)	DI MAIO PIO ANGELO	(REAL ROVIGLIANO 2009)
PISCITELLI MATTEO	(REAL SANTA MARIA A VICO)	ARDIMENTO ANTONIO	(SAN MAURIZIO)
RICCIO FABIO	(SAVIGNANESE)	BARBETTA ANTONIO	(SPORTING TEAM)
IORIO PASQUALE	(SPORTING VENTICANO)	LARDIERI LUCIANO	(SPORTING VENTICANO)
MANGANIELLO PIERLUIGI	(SPORTING VENTICANO)	SANTORELLI NICOLA	(VISCIANO BELLA VITA 2013)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALVI GIUSEPPE	(BOSCHESE)	D ANIELLO GIOVANNI	(BRACIGLIANO)
DAGOSTINO SABATO	(CITTA DI MERCOGLIANO 2012)	SORRENTINO SALVATORE	(LETTERE)
GALDI ALESSIO	(LONGOBARDA SALERNO)	MASUCCIO FRANCESCOMARIA	(MACCHIA)
LENTINO FERDINANDO	(OLIMPIA CAPRI C. PECORARO)	MIGLIACCIO GIORGIO	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)
DE VITA FRANCESCO	(REAL AVELLINO)	ZARRA SALVATORE	(REAL AVELLINO)
CAMMISA RAFFAELE	(SAN MAURIZIO)	GIUGLIANO GIUSEPPE	(SPARTA SAN GENNARO)
D ELIA PASQUALE	(VISCIANO BELLA VITA 2013)		

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCI COSTANZO	(ATLETICO FOIANO)	SANTORIELLO ANTONIO	(CAVA 2000)
GARGIULO DOMENICO	(LETTERE)	PALMIERI DOMENICO	(POLISPORTIVA FAICCHIO)
ROMANO GIOVANNI	(POLISPORTIVA FAICCHIO)	TUFANO CARLO	(REAL ROVIGLIANO 2009)
D ANTUONO ALESSIO	(S. GIOVANNI BATTISTA)	POSTIGLIONE BENEDETTO	(SAVIGNANESE)
ALFIERI FRANCESCO	(SPARTA SAN GENNARO)	DI IORIO DONATO	(SPORTING VENTICANO)

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 380,00 DIONIS CASTELVENERE
Vedi delibera

Euro 230,00 ELEA VIRTUS
Vedi delibera.

Euro 230,00 RICIGLIANO
Vedi delibera.

Euro 230,00 VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA
Vedi delibera

Euro 25,00 ATLETICO AVERSA
Mancata presentazione richiesta forza pubblica

Euro 15,00 C.S. LENTISCOSA
ritardo

Euro 15,00 LAURINO
ritardo

Euro 15,00 SANTA MARIA 2012
ritardo

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 6/2017

MUCCIO GIANLUCA (CASTELPOTO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 6/2017

COSTABILE GAETANO (PREPEZZANESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCOLELLA CARMELO (DINAMO MONTEVERDE)

Contravvenendo ai principi di lealtà, sportività e correttezza, colpiva un avversario con un calcio alle gambe.

MEMMOLO FRANCESCO (FREQUENTUM CALCIO 2013)

Contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza e sportività, a seguito di un contrasto di gioco aggrediva un avversario afferrandolo al collo e spingendolo a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSICANO ANDREA	(C.S. LENTISCOSA)	DIFEO ANGELO	(GIOI)
MONFREDA BALDASSARRE	(NEWCALES)	CAPORASO DANIELE	(UNITED GIANNI LOIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VELLA ANTONIO	(DINAMO MONTEVERDE)	AMENDOLA SIRO	(DON BOSCO 200)
GLIORIO ARIOSTO	(PREPEZZANESE)	SAVIANO GIANLUCA	(S. GIORGIO DEL SANNIO 1965)
MERCURI FABRIZIO	(SPORTING PAGO VEIANO 2011)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CRINCOLI UGO (VALLATESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SATURNO ALDO	(ANTESSANO CALCIO)	DI CARLUCCIO D ANI RAFFAELE	(ATLETICO AVERSA)
PELLEGRINO MARCO	(ATLETICO CASELLE)	PEPOLI FRANCESCO	(C.S. LENTISCOSA)
SICIGNANO FABIO	(CASTELPOTO)	DI STASIO PIETRO	(MOLINARA)
PICARIELLO VINCENZO	(REAL CAPRIGLIA)	CERRA LUCA	(REAL FILETTA PEZZANO)
NOSCHESE DANIELE	(SANTA MARIA 2012)	SEPE RAFFAELE	(SAVIANO 1960)
ALTIMARI MARCO	(SPORTING VIETRI SUL MARE)	SAUDELLA RAFFAELE	(UNITED GIANNI LOIA)
ZOTTI LUCA	(UNITED GIANNI LOIA)	PALUMBO ALEX	(VALLATESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NIGRO GIANLUCA	(DON BOSCO 200)	MORGANELLA DANIELE	(SPORTING PAGO VEIANO 2011)
CAPRIGLIONE FRANCESCO	(VALLATESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CESARO PASQUALE	(ATLETICO VE.CA.)	MARI ANTONIO	(REAL FILETTA PEZZANO)
FONZO DOMENICO	(S. GIORGIO DEL SANNIO 1965)	PACELLI LIBERATO	(SAN SALVATORE CALCIO)
PORTO GIANPAOLO	(SAN SALVATORE CALCIO)	FRAGNITO SIMONE	(VIRTUS BENEVENTO F.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI MURO VINCENZO (PREPEZZANESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMANO PIERFELICE	(CASTELPOTO)	BISOGNO ALFREDO	(CAVA UNITED FOOTBALL CLUB)
PASQUARIELLO PASQUALE	(FREQUENTUM CALCIO 2013)	PUCILLO MARCELLO	(S. GIORGIO DEL SANNIO 1965)
SILVESTRI PIETRO	(SAN SALVATORE CALCIO)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

LIOTTI ANTONELLO	(CONTRADA FOOTBALL CLUB)	FAMIGLIETTI RAFFAELE	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
CIOFFI MAURIZIO	(VIRTUS GIOIESE)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAVALIERE WALTER	(ANTESSANO CALCIO)	BEATRICE EMANUEL	(BONITO)
VISCUSI ANTONIO	(CLUB AMICI DI LUZZANO)	VENTIMIGLIA ANDREA	(IMPETUS FOOTBALL CLUB)
DE GIROLAMO MICHELE NOEL	(SPORTING PAGO VEIANO 2011)	PEPE FELICE	(SPORTING PIETRELCINA)
RUGGIERO LUIGI GIOVANNI	(VIRTUS MARANO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIRICHIELLO NICHOLAS	(ANTESSANO CALCIO)	NAVE SALVATORE	(CARINOLA)
DE RITA ANTONIO	(CONTRADA FOOTBALL CLUB)	PICCOLELLA SALVATORE	(DINAMO MONTEVERDE)
DE CARLUCCIO DIODATO	(DON BOSCO 200)	RENNA GIOVANNI	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
ANNUNZIATA VINCENZO	(IMPETUS FOOTBALL CLUB)	GREGORIO ALBERTO	(LAURINO)
CURCIO CIRO	(REAL GRUMESE)	MAISTO FELICE	(REAL GRUMESE)
SCHETTINO GIOVANNI MICHEL	(REAL PAGO)	RICCIARDI ARCANGELO	(SAN SALVATORE CALCIO)
SPAGNUOLO PASQUALE	(SAN SALVATORE CALCIO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

VOCCIA MARCO	(ATLETICO VE.CA.)	VIGLIOTTA MARCO	(BONITO)
CALABRIA ALESSANDRO	(C.S. LENTISCOSA)	GIRARDI GENNARO	(CASTELPOTO)
VELLA ANDREA	(DINAMO MONTEVERDE)	ANELLO ARMANDO	(FREQUENTUM CALCIO 2013)
MANSOLILLO FRANCESCO	(PANNI)	GRAZIANO GIACOMO	(ROCCA SAN FELICE)
PERULLO GIUSEPPE	(ROCCA SAN FELICE)	NAPPI VINCENZO	(SAVIANO 1960)
CONSALVO PASQUALE	(SPORTING VIETRI SUL MARE)	ABBONDANZA ANGELO MARCO	(VIRTUS GIOIESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

POLICASTRO ANTONIO LUIGI	(ANTONIO SPIRITO)	MEMOLI ANTONIO	(CAVA UNITED FOOTBALL CLUB)
FOGLIA ORTENSIO	(REAL FILETTA PEZZANO)	SABATINO ALESSANDRO	(SANTA MARIA 2012)

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 13-14/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 5/2017 IRPINIA SPORT - DOMINA NEAPOLIS ACADEMY

Il GST letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al minuto venti del primo tempo, poiché, a seguito di un espulsione di una calciatrice della società Domina Neapolis Academy, si determinava la sopraggiunta inferiorità numerica in quanto la medesima società inizialmente schierava solo sette calciatrici ed a seguito di detta espulsione veniva a mancare il numero minimo delle calciatrici per il prosieguo della gara; P.T.M. letta la Regola n.3 della guida pratica del Giuoco del Calcio ed in applicazione dell'articolo 17 CGS delibera di infliggere alla società Domina Neapolis Academy la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; per gli eventuali provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2017

FERRENTINO CIRO	(SPORTING GIRLS NOCERINA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MINOPOLI IRENE	(DOMINA NEAPOLIS ACADEMY)	BENEVENTO ALESSIA	(IRPINIA SPORT)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LONGOBARDI DOMINIQUE	(FRATTESE S.R.L.)	MOLARO SILVIA	(VIRTUS PARTENOPE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PERNA MARIA	(SPORTING GIRLS NOCERINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE ROSA ROBERTA	(VIRTUS PARTENOPE)

AMMONIZIONE (II INFR)

LANDOLFO ANTONELLA	(DOMINA NEAPOLIS ACADEMY)	D AMBROSIO RENATA	(FEMMINILE PONTECAGNANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOZZI MARTINA	(VIRTUS PARTENOPE)

RISULTATI GARE DEL 13 MAGGIO 2017

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GIRONE A - 2 Giornata – A			
FOOTBALL CLUB MARACANA	- ATLETICO CANTERA	6 - 1	

GIRONE B - 2 Giornata - A			
FRIENDS ARZANO S.N. C5	- TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	5 - 6	

GIRONE C - 2 Giornata – A			
FOOTBALL CLUB SORRENTO	- REAL AGEROLA FUTSAL	2 - 1	

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE B - 2 Giornata – A			
FUTSAL CASAVATORE	- VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	7 - 3	

GIRONE C - 2 Giornata - A			
SPORTING TIGRE ACERRA C5	- CLUB EDEN	5 - 7	

GIRONE D - 2 Giornata – A			
SANNITI FIVE SOCCER	- CAMPANA FUTSAL CLUB	4 - 3	

GIRONE F - 2 Giornata - A			
GREEN PARK C5	- PERTOSA	1 - 7	

GIRONE E - 2 Giornata – A (17.5.2017)			
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	- REAL PAGANI FUTSAL	7 - 5	

COPPA CAMPANIA C5 SERIE D

Quarti di Finale – Gare di andata del 17.5.2017			
CIRO VIVE	BELLOVEDERE	12 - 1	
AGOSTINO LETTIERI	UNINA C5	3 - 1	

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C

GIRONE 1 - 5 Giornata - R			
PROGETTI PER DEBY	- ALBA NOLANA C5 FEMMINILE	8 - 5	
REAL MACERATESE CALCIO	- FUTSAL KOINE	2 - 2	

GIRONE 2 - 5 Giornata - R			
CALVI	- SPORTING PATERNOPOLI	5 - 0	
PROGETTO SARNO FUTSAL	- VULCANIA FUTSAL NAPOLI	1 - 10	
ROBERTO GRIMALDI	- EVOLUTION SOCCER	1 - 3	

GIRONE 3 - 5 Giornata - R			
MC DELFINO C5 FEMMINILE	- ROYAL TEVEROLA	1 - 3	
REAL PADULA CALCIO FEMMIN	- CALCIO CAPRI SAN COSTANZO	5 - 2	

CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

GIRONE A - 4 Giornata - A			
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	- SPORTING PATERNOPOLI	4 - 2	
ALBA NOLANA C5 FEMMINIKE	- BISACCESE	3 - 13	

COPPA CAMPANIA C5 JUNIORES

GIRONE 4 - 1 Giornata - A			
FUTSAL COAST	- PIGNATARO MAGGIORE	3 – 3	

GIRONE 1 - 2 Giornata – A			
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	- BOCA FUTSAL	11 - 6	

GIRONE 2 - 2 Giornata - A			
LAUSDOMINI C5 2014	- FELDI EBOLI	3 - 3	

GIRONE 3 - 2 Giornata - A			
TRILEM CASAVATORE	- NAPOLI CALCETTO	5 - 3	

GIRONE 4 - 2 Giornata - A			
PIGNATARO MAGGIORE	- FUTSAL COAST	1 - 4	

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA
Euro 125,00 FRIENDS ARZANO S.N. C5
(**con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna**)
propri sostenitori invadevano il tdg prendendo parte ad una disputa creatasi tra i tesserati delle due società; al termine della gara due sostenitori entravano sul terreno di gioco rincorrendo ed insultando il ddg

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

RESCIGNO VINCENZO	(FOOTBALL CLUB MARACANA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 5/2017

LETIZIA VITO	(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SPRONE ALDO	(ATLETICO CANTERA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CACACE MARCELLO	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)	CURCIONE FABIO	(FRIENDS ARZANO S.N. C5)
MENNELLA UMBERTO MARIA	(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONOCORE GIANLUCA	(ATLETICO CANTERA)	BIGLIARDO FLAVIO	(FOOTBALL CLUB MARACANA)
LIGUORI VINCENZO	(FOOTBALL CLUB MARACANA)	SAVONA GENNARO	(FRIENDS ARZANO S.N. C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

GARGIULO SALVATORE	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI BIASE FRANCESCO	(ATLETICO CANTERA)	PICARDI ANTONIO	(ATLETICO CANTERA)
BUONOCORE GIOVANNI	(REAL AGEROLA FUTSAL)	DE PASCALE GIOVANNI	(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)
MAZZARELLA GENNARO	(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FERGOLA PALMIRO	(ATLETICO CANTERA)	ILLIANO FEDERICO	(ATLETICO CANTERA)
AURICCHIO FRANCESCO	(FOOTBALL CLUB MARACANA)	DE ROSA LUIGI	(FOOTBALL CLUB MARACANA)
RIVETTI SIMONE	(FOOTBALL CLUB MARACANA)	BAGNULO ANTONINO	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)
MAZZOCCHI MARCO	(FRIENDS ARZANO S.N. C5)		

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA
Euro 180,00 SANNITI FIVE SOCCER
Propri sostenitori per tutta la durata della gara ingiuriavano il Ddg e ne contestavano l'operato; inoltre, si sporgevano dalle barriere di limitazione tribuna / campo di gioco; ancora i sostenitori al triplice fischio di cessazione della gara, oltrepassando le barriere di limitazione tribuna / campo di gioco, invadevano il campo per festeggiare con i giocatori della propria squadra; il tutto prima del saluto finale tra il Ddg ed i calciatori della squadra ospitata.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

BOVIO TIZIANO	(SANNITI FIVE SOCCER)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERRACCIANO VINCENZO	(CLUB EDEN)	DI DONNA LUIGI	(PERTOSA)
BORRELLI GIUSEPPE	(SPORTING TIGRE ACERRA C5)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

SOLINAS FRANCESCO	(CAMPANA FUTSAL CLUB)	D ANNA IGNAZIO	(CLUB EDEN)
PRIMICERIO RAIMONDO	(GREEN PARK C5)	PASTORE MARIO	(SANNITI FIVE SOCCER)
TESTA GUIDO	(VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

SOLINAS STEFANO	(CAMPANA FUTSAL CLUB)	D ANTO ROSARIO	(CLUB EDEN)
MARULLO GIACOMO	(CLUB EDEN)	CANDELA ANTONIO	(FUTSAL CASAVATORE)
CERBERO FRANCESCO	(FUTSAL CASAVATORE)	MONTELLA BIAGIO	(FUTSAL CASAVATORE)
VIETRO CARLO	(FUTSAL CASAVATORE)	CIANCIULLI ROSARIO	(GREEN PARK C5)
CICATELLI ANGELO	(GREEN PARK C5)	AQUINO PIO	(SANNITI FIVE SOCCER)
LANNI ALFONSO	(SANNITI FIVE SOCCER)	CARFORA DOMENICO	(SPORTING TIGRE ACERRA C5)
ETERNO VITTORIO ALESSA	(SPORTING TIGRE ACERRA C5)	GALASSO CUONO	(SPORTING TIGRE ACERRA C5)
DEL NESO PASQUALE	(VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5)	DI MEGLIO DOMENICO	(VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5)
VUOSO ALFONSO	(VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5)		

GARE DEL 17/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

EMANUELE FRANCESCO	(REAL PAGANI FUTSAL)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DE ROSA ROMEO	(REAL PAGANI FUTSAL)	NACCHIA DIEGO	(REAL PAGANI FUTSAL)
PALLADINO SALVATORE	(REAL PAGANI FUTSAL)	VOTELLO ROBERTO	(REAL PAGANI FUTSAL)

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 17/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARMIGIANO NICOLA	(AGOSTINO LETTIERI)	MANZO CARMINE	(BELLOVEDERE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

NEVOLA BIAGIO	(AGOSTINO LETTIERI)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

GUARINOFIORAVANTE MICHELE	(AGOSTINO LETTIERI)	VIETRI MICHELE	(AGOSTINO LETTIERI)
CORCIONE ANTONIO	(UNINAC5)	D APUZZO MATTIA	(UNINAC5)

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE C1

GARE DEL 14/ 5/2017

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DE LUCA FRANCESCO (REAL MACERATESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIERNO MARICA (MC DELFINO C5 FEMMINILE)
PIPITO CHIARA (ROYAL TEVEROLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCO PIERA (EVOLUTION SOCCER)

AMMONIZIONE (III INFR)

PALMIERO TERESA (FUTSAL KOINE)
FORINO MARIA (MC DELFINO C5 FEMMINILE)
MAURO ILENIA (ROBERTO GRIMALDI)
ROMANO FILOMENA (VULCANIA FUTSAL NAPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIGANTE PAOLA (PROGETTO SARNO FUTSAL)
FINESTRA GESSICA (REAL MACERATESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCAFURO SABINA (ALBA NOLANA C5 FEMMINILE)
PECCERILLO ANNA (FUTSAL KOINE)
MENDITTO IRENE (ROYAL TEVEROLA)

COPPA CAMPANIA C5 JUNIORES

GARE DEL 11/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LAGROTTA NICOLA (FUTSAL COAST)

GARE DEL 14-16/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FUSCO DOMENICO (PIGNATARO MAGGIORE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIBRARO LUCA (TRILEM CASAVATORE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MERLUT DARIUS ALEX (FELDI EBOLI)
MARTONE LUIGI (LAUSDOMINI C5 2014)
PEPE FRANCESCO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

MILITANO CIRO (LAUSDOMINI C5 2014)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BARONE MICHELE (BOCA FUTSAL)
D AURIA MATTEO (LAUSDOMINI C5 2014)
MARRAZZO RAFFAELE (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)
CAPEZZUTO VINCENZO (PIGNATARO MAGGIORE)
ARICO SALVATORE (TRILEM CASAVATORE)
OREFICE FABIO (TRILEM CASAVATORE)
RUSSO FRANCESCO (TRILEM CASAVATORE)

RISULTATI GARE DEL 13 MAGGIO 2017

ATTIVITA AMATORI

GIRONE A - 12 Giornata - R		
CONTEK VIRGILIO	- MEDINAT	2 - 4
IDEA ENERGIA T. PIANURA S	- NEW TEAM 2006	1 - 2
NEW BODY FITNESS EUROGOM.	- FARMAX	0 - 3
TEAM SOCCER	- RIVIERA	3 - 1

ATTIVITA INTERSOCIALE

GIRONE A - 9 Giornata - R		
ALL FRIENDS STELLA ROSSA	- ASSOSPORTIVA	2 - 1
EP RISTORAZIONE SPA	- PLANET 365 SUPERO	0 - 2
EUROGOMME	- ESPERIA	3 - 0
FARMAX	- HIG TECH DENTAL	0 - 3
MEDINAT	- GI.CAR. SPORTING S.ARPINO	2 - 1
POSILLIPO	- AVIS BIORES	2 - 1
TECHMADE CORONA	- F.C. SPORTING NAPOLI	4 - 6

AMATORIALI OVER

GIRONE A - 10 Giornata - R		
CUORE PER AMICO	- OLD BOYS	2 - 3
EAGLES POSILLIPO	- NEAPOLIS 64	1 - 1
PASTIFICIO FERRARA	- POSILLIPO 1989	3 - 2
PLANET 365	- BIORES AVIS	5 - 3
STELLA ROSSA 09	- CARRELLA CARROZZERIA	4 - 0
TECHMADE CORONA	- PARTENOPE SOCCER	1 - 3

ATTIVITA AMATORI

GARE DEL 13/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 5/2017 NEW BODY FITNESS EUROGOM - FARMAX

Il Gst, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al trentasettesimo del secondo tempo, poiché a seguito dell'ammonizione di un calciatore appartenente alla società New Body Fitness, sig. Amato Francesco, per gioco imprudente, persone non inserite in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società locale, facevano ingresso senza autorizzazione sul tdg, e con fare minaccioso ed intimidatorio aggredivano verbalmente sia il Ddg, sia i calciatori della società avversaria minacciandoli anche di morte, i quali non reagivano alle minacce ed alle offese; a questo punto, il Ddg sospendeva momentaneamente la gara per ristabilire la calma e tranquillizzare gli animi ed invitava, inoltre, il capitano della società locale, sig. Buccella Fabrizio, di provvedere all'allontanamento di queste persone entrate indebitamente sul tdg; il citato capitano si rifiutava e mostrava un atteggiamento solidale verso le persone colpevoli di aver invaso il tdg; il Ddg cercava in ogni modo di riprendere la gara ma non vi riusciva, al che considerato il forte clima di tensione venutosi a creare, vista l'impossibilità di riprendere il gioco ed in considerazione dell'assenza di forza pubblica provvedeva a sospendere definitivamente la gara per salvaguardare la propria incolumità e dei tesserati tutti. PQM, il Giudice Sportivo Territoriale ravvisando la chiara responsabilità oggettiva da addebitarsi esclusivamente alla società locale, delibera di infliggere alla società New Body Fitness la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, con l'ammenda di euro 100,00, per i fatti in narrativa; commina la squalifica per tre gare al calciatore Buccella Fabrizio della stessa società, per essersi rifiutato di coadiuvare a ristabilire la calma e così permettere la ripresa della gara; commina, altresì, alla società New Body Fitness, l'obbligo di disputa, a porte chiuse, della prossima gara casalinga, con effetto immediato; per gli eventuali altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUCCELLA FABRIZIO (NEW BODY FITNESS EUROGOM.)
vedi delibera

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SICILIANO CARLO (CONTEK VIRGILIO) CARUSO ROBERTO (FARMAX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LICCARDI GIOVANNI (MEDINAT) BORRIELLO CARMINE (NEW BODY FITNESS EUROGOM.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUSELLA ALESSANDO (NEW BODY FITNESS EUROGOM.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARESCA SALVATORE (CONTEK VIRGILIO) CAMMAROTA LUIGI (MEDINAT)
AMATO FRANCESCO (NEW BODY FITNESS EUROGOM.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRIZZIERO FAUSTO (FARMAX) BUCCELLA FABRIZIO (NEW BODY FITNESS EUROGOM.)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUGGIERO VINCENZO (MEDINAT)

ATTIVITA INTERSOCIALE

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 25,00 ALL FRIENDS STELLA ROSSA
assenza forza pubblica e relativa richiesta

Euro 25,00 MEDINAT
assenza forza pubblica e relativa richiesta

Euro 25,00 POSILLIPO
assenza forza pubblica e relativa richiesta

Euro 25,00 TECHMADE CORONA
assenza forza pubblica e relativa richiesta

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2017

DI LIDDO GAETANO (AVIS BIORES)
per aver proferito insulti nei confronti della panchina avversaria ed aver generato un principio di scontro che ha costretto il DDG a sospendere la gara per 4 minuti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLINO ANTONIO (EUROGOMME) PETITO MARCO (FARMAX)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI SALVATORE (AVIS BIORES) GIACCIO ANGELO (HIG TECH DENTAL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

ARZILLO CARMINE (POSILLIPO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCOGNAMIGLIO GIOVANNI (HIG TECH DENTAL) DE ROSA GRAZIANO (MEDINAT)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCOLASTICO MARI (F.C. SPORTING NAPOLI) DELLOMO GENNARO (GI.CAR. SPORTING S. ARPINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAPUANO LEONARDO (GI.CAR. SPORTING S. ARPINO) DELLACORTE FABIO (GI.CAR. SPORTING S. ARPINO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUSSO ROBERTO	(F.C. SPORTING NAPOLI)	MINAUDA CARLO	(PLANET 365 SUPERO)
VENTURA MARCO	(PLANET 365 SUPERO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CORREALE VINCENZO	(AVIS BIORES)	PALUMBO FULVIO	(AVIS BIORES)
DELIA LUIGI	(GI.CAR. SPORTING S. ARPINO)	CAMMAROTA MASSIMO	(MEDINAT)
FESTINESE ENRICO	(POSILLIPO)	SERINO PIETRO	(POSILLIPO)
VENTRE RAFFAELE	(POSILLIPO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAPANESE GAETANO (TECHMADE CORONA)

AMATORIALI OVER

ERRATA CORRIGE

AMATORIALE OVER – C.U. N. 111 DEL 11 MAGGIO 2017, PAG. 2703

GARE DEL 6/ 5/2017

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVA

CAPORASO MARIO (EAGLES POSILLIPO)

LEGGASI

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVA

DE GREGORIO VINCENZO (ASSOSPORTIVA)

GARE DEL 13/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MARANO PASQUALE (CUORE PER AMICO)

per aver minacciato ed ingiuriato gravemente il DDG alla notifica dell'espulsione manifestando una condotta violenta ed antisportiva.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

FALANGA ANTONIO (PASTIFICIO FERRARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARGIULO MARCELLO (PLANET 365)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

RUSSO CARMINE (POSILLIPO 1989)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SEBASTIANO ROBERTO	(CARRELLA CARROZZERIA)	CURCIO ANTONIO	(CUORE PER AMICO)

AMMONIZIONE (III INFR)

IODICE VINCENZO	(CUORE PER AMICO)	AMURA SALVATORE	(PASTIFICIO FERRARA)
PAESANO SALVATORE	(PLANET 365)		

AMMONIZIONE (II INFR)

PERCUOCO MAURIZIO	(BIORES AVIS)	ANACLERIO PATRIZIO	(OLD BOYS)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALASCIONE DOMENICO	(CUORE PER AMICO)	POLVERINO GENNARO	(CUORE PER AMICO)
DI MARE LUIGI	(EAGLES POSILLIPO)	ZANNOTTI RAFFAELE	(EAGLES POSILLIPO)
PETROSINO ROSARIO	(NEAPOLIS 64)	DANIELLO DIMITRI	(OLD BOYS)
CRISANO NICOLINO	(PASTIFICIO FERRARA)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2017

FASC. 678

Componenti: Avv. Arturo Froio (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Nicola Di Ronza.

Proc.10722/469pfi16-17/CS/MB/mm del 30.03.2017 (Campionato Giovanissimi Regionali Femminile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Anna Evangelista Fele, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Partenope, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatrice: Liliana Montagnaro, (gara del 21.02.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Luigi Di Donna, dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Partenope per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Virtus Partenope, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che la calciatrice in epigrafe è stata impiegata nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Virtus Partenope malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Luigi Di Donna con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Anna Evangelist Fele, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Virtus Partenope ed il suo Presidente sig.ra Anna Evangelista Fele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale non è comparso alcuno degli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva, previa precisazione che il cognome del Presidente dell'Asd Virtus Partenope è "Evangelista Fele" e non "Evangelist Fele", come erroneamente riportato in atti, per: la calciatrice Montagnaro Luliana tre giornate di squalifica; per il dirigente Di Donna Luigi mesi tre di inibizione; per il Presidente Evagelista Fele Anna la sanzione di mesi TRE di inibizione e per la società Asd Virtus Partenope la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che la richiesta di correzione di errore materiale del cognome dell'incolpata Evangelista Fele Anna sia ammissibile ed accoglibile, trattandosi di un mero refuso di stampa degli atti verosimilmente dipeso da ragioni informatiche: del resto, negli atti ufficiali la sig.ra Evangelista risulta aver sempre firmato come "Evangelista" anche in corrispondenza di quei campi dei moduli che riportavano in maniera incompleta (in quanto priva dell'ultima lettera) il relativo cognome.

Ciò premesso, i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che la calciatrice in epigrafe non era tesserata per la soc. Asd Virtus Partenope alla data della gara: ne consegue a necessità di applicare le giuste sanzioni, che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la calciatrice Montagnaro è impiegata in gara senza essere stata tesserata, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non sia stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento

sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla calciatrice Montagnaro Luliana tre giornate di squalifica; al dirigente Di Donna Luigi mesi tre di inibizione; al Presidente Evagelista Fele Anna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Virtus Partenope la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 653

Componenti: Avv. Arturo Froio (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Ivan Simeone.

Proc.9984/433pfi16-17/CS/MB/cf del 15.03.2017 (Campionato Allievi Provinciali)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Montella, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Azzurra Stadera, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Francesco Stabile, (gare del 21.03.2015 e 20.04.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, e 46, comma 6, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.S.D. Azzurra Stadera, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Azzurra Stadera malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente/dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Montella con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Montella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Azzurra Stadera ed il suo Presidente sig. Giuseppe Montella non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti agli incolpati, che non sono comparsi all'odierna udienza.Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente ed accompagnatore Giuseppe Montella cinque (5) mesi di inibizione; il calciatore Stabile Francesco 4 (quattro) giornate di squalifica; la società ASD Azzurra Stadera punto 2 di penalizzazione ed euro 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Azzurra Stadera alle date delle due gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che il calciatore è stato impegnato in due gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a

ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al Presidente ed accompagnatore Giuseppe Montella cinque (5) mesi di inibizione;
al calciatore Stabile Francesco 4 (quattro) giornate di squalifica; alla società ASD Azzurra Stadera punto 2 di penalizzazione ed euro 400,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 671

Componenti: Avv. Arturo Froio (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Ivan Simeone
Proc.10803/454pfi16-17/CS/MB/gb del 3.04.2017 (Campionato Allievi Provinciali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Silvio Schiazzano, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Lacco Ameno, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;
calciatore: Samuel Calise, (gara del 2.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Biagio Boccia, dirigente accompagnatore della società ASD LACCO AMENO, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Lacco Ameno, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Lacco Ameno malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Biagio Boccia con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Silvio Schiazzano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.s.d. Lacco Ameno ed il suo Presidente sig. Silvio Schiazzano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Agli atti, risulta altra delibera di questo Tribunale Federale Territoriale, pubblicata sul C.U. 98 del 6/4/2017 a pag. 2427 e relativa a fatti analoghi, relativi ai calciatori Franchino Antonio e Christian Pulzella ed alla gara del 05.12.2015 (pro. 617), relativi al presidente Schiazzano (colà in veste di Presidente ed accompagnatore) e della società ASD Lacco Ameno, da valutarsi eventualmente ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Calise Samuel 3 giornate di squalifica; per il dirigente Boccia Biagio mesi tre di inibizione; per il Presidente Schiazzano Silvio la sanzione di mesi tre di inibizione e per la società Asd Lacco Ameno la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 300,00 di ammenda Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Lacco Ameno alla data della gara: ne consegue l'applicabilità delle sanzioni. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con

grave nocumento della regolarità della/e stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che egli non sia stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Quanto al Presidente della Società ed alla società stessa, avuto riguardo alla ravvicinatezza delle decisioni, appare congruo applicare agli stessi le sanzioni sotto forma di aumento per la continuazione, così rideterminando le sanzioni già inflitte col provvedimento pubblicato il 6/4/2017 come da dispositivo. **P.Q.M.,**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Calise Samuel 3 giornate di squalifica; per il dirigente Boccia Biagio mesi tre di inibizione; per il Presidente Schiazzano Silvio la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione come aumento per la continuazione sulla sanzione già inflitta col provvedimento n. 617 pubblicato sul CU 68 del 6 Aprile 2017 (mesi tre di inibizione), rideterminando la sanzione complessiva per i due procedimenti in mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Lacco Ameno la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 100,00 di ammenda come aumento per la continuazione sulla sanzione già inflitta col provvedimento n. 617 pubblicato sul CU 68 del 6 Aprile 2017 (euro 300,00 di ammenda), rideterminando la sanzione complessiva per i due procedimenti in euro 400,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 673

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.N. Di Ronza, Avv. R. Arcella; Avv. V. Pecorella; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone.
Proc.10642/468pfi16-17/CS/MB/sds del 29.03.2017 (Campionato Allievi C5 Provinciali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Giuseppe Falcone, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Futsal Flegrea, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Francesco Guarnieri, (gara dell'8.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Alessandro Piacente, dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Futsal Flegrea per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Virtus Futsal Flegrea , per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Virtus Futsal Flegrea malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Alessandro Piacente con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Falcone l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Virtus Flutsal Flegrea ed il suo Presidente sig. Giuseppe Falcone facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni

risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Agli atti risulta altra delibera di T.F.T., pubblicata su C.U. n. 58 del 06/04/2017, relativa al Presidente Falcone e alla Società Asd Virtus Futsal Falcone, da valutarsi eventualmente ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Guarnieri tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Piacente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Falcone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Virtus Flutsal Flegrea la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Virtus Flutsal Flegrea alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Francesco Guarnieri tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Piacente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Falcone la sanzione di mesi uno () di inibizione come aumento per la continuazione sulla sanzione già inflitta al provvedimento C.U. n. 98 del 6/04/2017 (mesi tre di inibizione) ; e per la società ASD Virtus Flutsal Flegrea la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 100,00 di ammenda come aumento per la continuazione sulla sanzione già inflitta al provvedimento C.U. n. 98 del 6/04/2017 (euro 300,00 di ammenda), rideterminando la sanzione complessiva per i due provvedimenti in euro 400.00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 620

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti N. Di Ronza, R. Arcella; R. Cangiano; I. Simeone.
Proc.9213/381pfi 16-17/CS/MB/cf del 28.02.2017 (Campionato Allievi Provinciali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Gennaro Di Razza, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Andrea Pinto (gara del 29.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Alessandro Pugliese, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Juve Domizia per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Juve Domizia malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Alessandro Pugliese con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gennaro Di

Razza l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Juve Domizia ed il suo Presidente sig. Gennaro Di Razza non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Pinto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Pugliese la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gennaro Di Razza la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Domizia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Juve Domizia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Andrea Pinto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Pugliese la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gennaro Di Razza la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Domizia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 150,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

****

ERRATA CORRIGE - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2017

FASC. 597
Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F: Mottola; Avv. G.M. Benincasa
Proc.8470/397pfi 16-17/CS/MB/vg del 10.02.2017 (Campionato Regionale Under 17).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Gennaro Di Razza, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 3 delle NOIF;
Sig. Raffaele Ciano calciatore (gara del 14.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Gennaro Esposito, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;
la società A.S.D. Juve Domizia, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Juve Domizia malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore

ufficiale Sig. Gennaro Esposito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gennaro Di Razza l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. La Soc. A.S.D. Juve Domizia ed il suo Presidente sig. Gennaro Di Razza non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Ciano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente la sanzione di mesi Gennaro Esposito di inibizione; per il Presidente Gennaro Di Razza la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Domizia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda… omissis **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
per il calciatore Raffaele Ciano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente la sanzione di mesi Gennaro Esposito di inibizione; per il Presidente Gennaro Di Razza la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Domizia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

LEGGASI

FASC. 597
Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. F: Mottola; Avv. G.M. Benincasa
Proc.8470/397pfi 16-17/CS/MB/vg del 10.02.2017 (Campionato Regionale Under 17).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Gennaro Di Razza, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 3 delle NOIF;
Sig. Raffaele Ciano calciatore (gara del 14.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Gennaro Esposito, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Juve Domizia, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;
la società A.S.D. Juve Domizia, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale … omissis. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Ciano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente la sanzione di mesi Gennaro Esposito di inibizione; per il Presidente Gennaro Di Razza la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Juve Domizia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda… omissis. *Il Collegio ritiene che i fatti oggetto del deferimento, a seguito della documentazione acquisita agli atti del fascicolo della società e della nota dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, portano al proscioglimento di tutti i deferiti*. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti non responsabili delle violazioni ascritte e di conseguenza prosciogliere tutti i deferiti.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

****

FASC. 643

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone.
Proc.9582/357pfi16-17/CS/MB/vg dell'8.03.2017 (Campionato Provinciale 3^ Categoria).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Marino De Sena, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Fulgor Pomigliano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Gerardo Giglio, (gara del 20.12.2015), Giovanni Palma, (gara del 6.12.2015) e Luciano Davide (gara 14.11.20159, per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, e 46, comma 6, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF; la società A.s.d. Fulgor Pomigliano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente/dirigente accompagnatore e del calciatori.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Fulgor Pomigliano malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente/dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Marino De Sena con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Marino De Sena l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Fulgor Pomigliano ed il suo Presidente sig. Marino De Sena non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giglio Gerardo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Palma Giovanni tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Davide Luciano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Marino De Sena la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società ASD Fulgor Pomigliano la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Fulgor Pomigliano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Giglio Gerardo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Palma Giovanni tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Davide Luciano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Marino De Sena la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società ASD Fulgor Pomigliano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 644

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone.
Proc.9715/414pfi16-17/CS/MB/sds del 9.03.2017 (Campionato Allievi Regionali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Giovanni Paglietta, all'epoca dei fatti Presidente della società S.C. Alba Cavese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Vincenzo Raimondo, (gara del 22.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Nicola Ferrara, dirigente accompagnatore della società S.C. Alba Cavese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società S.C. Alba Cavese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C. Alba Cavese malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Nicola Ferrara con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giovanni Paglietta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. Alba Cavese ed il suo Presidente sig. Giovanni Paglietta non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso dei soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Raimondo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Nicola Ferrara la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giovani Paglietta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società S.C. Alba Cavese la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. S.C. Alba Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Vincenzo Raimondo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Nicola Ferrara la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giovani Paglietta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società S.C. Alba Cavese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 150,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 659
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.
Proc.10354/401pfi16-17/MB/CS/mg del 23.03.2017 (Campionato Juniores Regionale).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Giovanni Orefice, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Juve Pro Poggiomarino, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Vincenzo Di Palma, (gara del 9.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Ciro Feraleto, dirigente accompagnatore della società ASD Juve Pro Poggiomarino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Juve Pro Poggiomarino,, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Juve Pro Poggiomarino, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Ciro Feraleto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giovanni Orefice l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Juve Pro Poggiomarino ed il suo Presidente sig. Giovanni Orefice non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nessuno è comparso.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Di Palma una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Feroleto Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Orefice Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Juve Pro Poggiomarino la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Juve Pro Poggiomarino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
per il calciatore Vincenzo Di Palma una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Feroleto Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Orefice Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Juve Pro Poggiomarino non luogo a procedere essendo cessata l'attività (come da attestazione del sistema), nell'anno sportivo 2015-2016.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 656

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.
Proc.10062/508pfi16-17/MB/gb del 16.03.2017.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Ferrara Carmine, all'epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Battipagliese SRL: violazione delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1 del C.S.G., in relazione a quanto previsto al punto 14 del C.U. n.1 del 7.07.2014 della L.N.D. (stagione sportiva 2014/2015) per aver superato il premio annuale previsto; la società S.S.D. Battipagliese Srl: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al Presidente della stessa, sig. Ferrara Carmine ed al sig. Aniello Adesso (allenatore dilettante).

All'udienza tenutasi in data odierna, nessuno dei deferiti si è presentato. La Procura Federale richiedeva di comminare le seguenti sanzioni: Ferrara Carmine, Presidente; mesi 4 di inibizione, per la Società Ssd Battipagliese euro 300,00 di ammenda. In via preliminare il Tribunale rileva che a seguito dell'interrogazione fatta in merito alla Ssd battipagliese Calcio srl nel sistema As400 della Federazione, risulta che la Società ha Cessato tutte le attività a far data dalla stagione sportiva 2015/2016. In considerazione di ciò il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Battipagliese Calcio. Con riferimento invece alla posizione dell'allora Presidente Ferrara Carmine, il Tribunale ritiene provato le violazioni dello stesso effettuate alle norme del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di applicare al Presidente Ferrara Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.
La sanzione decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 676

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa.
Proc.10878/538pfi16-17/CS/MB/sds del 4.03.2017 (Campionato Giovanissimi Provinciali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Bifulco Rosa, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Nuova Casale, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Alessio Salvato Vitale, (gara del 10.01.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Mencocco Saverio, dirigente accompagnatore della società ASD Nuova Casale per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Nuova Casale, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Nuova Casale malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mencocco Saverio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Bifulco Rosa, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Nuova Casale ed il suo Presidente sig. Bifulco Rosa, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente effettuate a mezzo raccomandata per la seduta odierna ex Art. 38 C.G.S. presso l'indirizzo comunicato e risultante da sistemi informatici della Federazione alla data odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Alessio Salvato Vitale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Saverio Mencocco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Rosa Bifulco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Nuova Casale la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Nuova Casale alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Alessio Salvato Vitale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Saverio Mencocco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Rosa Bifulco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Nuova Casale la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 648
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa; Dott. De Vincentiis
Proc.9820/419pfi16-17/CS/MB/cf del 13.03.2017 (Campionato Giovanissimi Regionali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Giovanni Zofra, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Sporting Bagnoli Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Mauro Spinelli, (gara del 14.02.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Enrico Grasso, dirigente accompagnatore della società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Sporting Bagnoli Soccer, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Bagnoli Soccer malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Enrico Grasso con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giovanni Zofra l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Sporting Bagnoli Soccer ed il suo Presidente sig. Giovanni Zofra non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mauro Spinelli tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Enrico Grasso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giovanni Zofra la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Sporting Bagnoli Soccer la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Sporting Bagnoli Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Mauro Spinelli tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Enrico Grasso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giovanni Zofra la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Sporting Bagnoli Soccer la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 200,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 667

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa; Dott. De Vincentiis
Proc.10358/431pfi16-17/MB/CS/mg del 23.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig.ra Ada Esposito, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Nicola De Simone, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;
calciatore: Kalin Georgiev, (gare del 29.11.2014 e 20.12.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Aniello Barbato e Ciro Greco, dirigenti accompagnatori della società ASD Nicola De Simone, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Nicola De Simone, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e dei propri dirigenti accompagnatori.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Nicola De Simone malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Aniello Barbato e Ciro Greco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ada Esposito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc. ASD Nicola De Simone ed il suo Presidente Sig.ra Ada Esposito non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza era presente la Sig.ra Ada Esposito la quale confermava che il calciatore partecipava alla gara in oggetto ritenendo che in perfetta buona fede, lo stesso fosse tesserato.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Kalin Georgiev quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Aniello Barbato la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Ciro Greco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Ada Esposito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD Nicola De Simone la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Nicola De Simone alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Kalin Georgiev quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Aniello Barbato la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Ciro Greco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Ada Esposito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società Asd Nicola De Simone la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 679

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa; Dott. De Vincentiis
Proc.11024/604pfi16-17/CS/MB/ep del 6.04.2017 (Camp.to Prov. di 3^ categoria).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Tommaso Remondelli, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Grottaminarda, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;
calciatori: Luca Mariano, (gara del 2.04.2015), Carmine Del Viscovo, (gara dell'11.01.2015), Gerardo Pascuccio (gara dell'11.01.2015), Luca Laurano (gare del 3.05.2015, 11.01.2015 e del 13.12.2014), Giuseppe Spinazzola (gare dell'11.03.2015 e 3.01.2015), Michele Grella (gara del 3.01.2015), Tommaso Mario De Luca, (gare del 11.03.2015, 2.04.2015 e del 27.12.2014) (art. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, agli artt. 39,43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; per aver svolto anche le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare dell'11.01.2015, 11.03.2015, 13.12.2014 e del 3.01.2015 per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;
Sigg. Fernando Altavilla e Tommaso Mario De Luca dirigenti accompagnatori della società Asd Virtus Grottaminarda per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

la società Asd Virtus Grottaminarda, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, dei calciatori e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Grottaminarda malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Fernando Altavilla con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicate in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.r Tommaso Remondelli, l'omesso tesseramento e l'omesso sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Virtus Grottaminarda ed il suo Presidente sig. Tommaso Remondelli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti si presentava. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luca Mariano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carmine Del Viscovo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gerardo Pascuccio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luca Laurano cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Spinazzola quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Michele Grella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Tommaso Maria De Luca cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Fernando Altavilla la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Tommaso Remondelli la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Virtus Grottaminarda la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Virtus Grottaminarda alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti**. P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Luca Mariano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carmine Del Viscovo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gerardo Pascuccio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luca Laurano cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Spinazzola quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Michele Grella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Tommaso Maria De Luca cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Fernando Altavilla la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Tommaso Remondelli la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Virtus Grottaminarda la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 400,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito

FASC. 675

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa; Dott. De Vincentiis.

Proc.10909/606pfi16-17/CS/MB/mg del 5.04.2017 (Camp.to Allievi provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Francesco Sorvillo, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD United Portici, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF e per averne consentito l'utilizzo nelle gare di cui al deferimento. calciatore: Ciro Di Natale, (gara del 16.11.2015 e 7.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd United Portici, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD United Portici malgrado non fosse tesserato. Ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Francesco Sorvillo, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD United Portici ed il suo Presidente sig. Francesco Sorvillo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Di Natale Ciro quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sorvillo Francesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD United Portici la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD United Portici alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Di Natale Ciro quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sorvillo Francesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD United Portici la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 674
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. G. M: Benincasa; Dott. De Vincentiis.
Proc.10582/728pfi16-17/MB/CS/vdb del 28.03.2017 (Camp. Provinciale 3^ Categoria)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Abate Luigi, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società S.C. Sporting Vietri sul Mare, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1, 5 e 6, delle NOIF; calciatore: Cetrangolo Aldexandro (gara del 22.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società S.C. Sporting Vietri Sul Mare, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e dirigente accompagnatore e dei calciatori.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C. Sporting Vietri sul Mare malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Sig. Abate Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Abate Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. Sporting Vietri sul Mare ed il suo Presidente sig. Abate Luigi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:
il calciatore Cetrangolo Alexandro tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Abate Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società S.C. Sporting Vietri sul Mare la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. S.C. Sporting Vietri sul Mare alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Cetrangolo Alexandro tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Abate Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società S.C. Sporting Vietri sul Mare la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 681

Componenti: Avv. A. Frojo (f.f. Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella.

Proc.10940/519pfi16-17/CS/MB/mg del 06.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Vastano, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Teano Calcio 1939, della società ASD Teano Calcio 1939, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., per la gara: Aurunci / Teano Calcio 1939 del 06/12/2015.

All'udienza del 15/05/2017 il difensore Avv. Vitrone Ilenia del foro di S.M.C.V.,munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Antonio Vastano Presidente mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società ASD Teano Calcio 1939la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 400,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. D. Litterio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per Sig. Antonio Vastano Presidente mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società ASD Teano Calcio 1939 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 400,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione ridotta come sopra).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 681

Componenti: Avv. A. Frojo (f.f. Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella.

Proc.10940/519pfi16-17/CS/MB/mg del 6.04.2017 (Camp.to Giovanissimi provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Cosimo Faella, (gara del 6.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;

Sig. Francesco Paolucci, dirigente accompagnatore della società ASD Teano Calcio 1939 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Teano Calcio 1939 malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Paolucci con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio Vastano, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cosimo Faella tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Paolucci non luogo a procedere. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Teano Calcio 1939 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa.

Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti**.**
P.Q.M.
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Cosimo Faella tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Paolucci non luogo a procedere.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 672

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone.
Proc.10857/471pfi16-17/CS/MB/gb del 4.04.2017 (Campionato Regionale di 1^ Categoria).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Giuseppe Bastolla, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus A. Di Giorgio ora ASD Valle Metelliana, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Gianmarco Senatore, (gara del 11.10.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;
Sig. Gerardo Augliano, dirigente accompagnatore della società ASD Virtus A. Di Giorgio ora ASD Valle Metelliana per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Virtus A. Di Giorgio ora ASD Valle Metelliana, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Virtus A. Di Giorgio ora ASD Valle Metelliana malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Gerardo Augliano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Bastolla l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Virtus A. Di Giorgio ora ASD Valle Metelliana ed il suo Presidente sig. Giuseppe Bastolla facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Senatore Gianmarco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Gerardo Augliano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Bastolla la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Valle Metelliana la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento risultino smontati dalla documentazione prodotta che dimostra inequivocabilmente che il calciatore Senatore Gianmarco risulta tesserato dal 12/11/2013 fino al 12/11/2017. **P.Q.M.**
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

il proscioglimento di tutti i deferiti.

FASC. 680

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella.

Proc.10966/605pfi16-17/CS/MB/gb del 6.04.2017 (Campionato Juniores Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Francesco Pezone, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Liburia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

calciatore: Giuseppe Pezone, (gara del 6.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Pasquale Stabile, dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Liburia per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD. Virtus Liburia, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Virtus Liburia malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pasquale Stabile con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Francesco Pezone, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.. La Soc. ASD Virtus Liburia ed il suo Presidente sig. Francesco Pezone, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. E' comparso all'udienza il Sig. Cangiano Nicola, per delega del Presidente della Asd Virtus Liburia Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pezone Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Stabile Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pezone Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Virtus Liburia la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Virtus Liburia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Pezone Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Stabile Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pezone Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Virtus Liburia la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 668

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Proc.10444/456pfi16-17/CS/MB/fda del 24.03.2017 (Camp. Regionale Giovanissimi).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmine Cerciello, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Stella Vesuviana, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: El Mehdi Basraoui, (gare del 14.12.2014; 15.02.2015; 8.03.2015; 19.10.2014 e 6.06.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 NOIF; Sig. Giuseppe Auriemma, dirigente accompagnatore della società ASD Stella Vesuviana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, NOIF; la società A.S.D. Stella Vesuviana, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Stella Vesuviana malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Auriemma con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Carmine Cerciello l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Stella Vesuviana ed il suo Presidente sig. Carmine Cerciello non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. E' comparso all'udienza il Sig. Cerciello che si è riportato alle dichiarazioni rese innanzi al P.F. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore El Mehdi Basraoui tre (6) giornate di squalifica; per il dirigente Auriemma Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Cerciello Carmine la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.S.D. Stella Vesuviana la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Stella Vesuviana alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore El Mehdi Basraoui quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Auriemma Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cerciello Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Stella Vesuviana la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. G. M. Benincasa.
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASC D. VALLATESE
Gara: Asc D. Vallatese / Anzano 1971, del 30/04/2017 Campionato Seconda Categoria in riferimento al C.U. 108 del 04/05/2017.
La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, con i motivi d'appello, la Società reclamante prospetta i fatti verificatisi in modo diverso da quelli riportati sul referto di gara ma nulla pare a fondamento delle proprie asserzioni. Ritenendo questa Corte che il referto di gara costituisce prova privilegiata soprattutto in assenza di prove di cui la Società reclamante avrebbe l'onere di produrre. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la delibera impugnata e di addebitare la tassa a carico della Società.

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano.
RECLAMO DELLA SOCIETÀ BORUSSIA ARAGONES
Gara: Vegas Club / Borussia Aragones , del 19/03/2017 – Campionato Terza Categoria, in riferimento al C.U. 38 del 13/04/2017 Delegazione Provinciale di Avellino.
La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, si rileva che la decisione del G.S.T. appare congruamente motivata. Il referto arbitrale che costituisce fonte di prova privilegiata risulta confermato dalla deposizione dell'arbitro resa anche innanzi al Giudice di prime cure. La sanzione inflitta, infatti risulta adeguata in relazione al fatto accertato costituito dall'abbandono del terreno di gioco da parte della Società Borussia, pur nel tentativo da parte del ddg di riprendere la gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto di addebitare la tassa a carico della Società.

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; I. Simeone.
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS AVELLINO
Gara: Virtus Avellino 2013 / Solofra, del 12/03/2017 – Campionato Allievi Provinciali, in riferimento al C.U. 35 del 23/03/2017 Delegazione Provinciale di Avellino.
La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dagli accertamenti istruttori effettuati risulta confermata l'identità dell'allenatore Sfera Carmine quale aggressore del ddg. Ed infatti quest'ultimo, opportunamente convocato innanzi a questa Corte, in data 27/04/2017, ha confermato quanto descritto nel referto. Infatti dal verbale di audizione del 21/03/2017 innanzi al Gst, è emersa la presenza sul terreno di gioco del tesserato Sfera Carmine durante l'aggressione all'arbitro, sebbene lo stesso non fosse presente in distinta. Tenuto conto che il referto arbitrale costituisce fonte di prova prima e privilegiata a ha valenza fidefacente ai sensi dell'Art. 35 C.G.S. e rilevata, altresì, l'assenza agli atti di ulteriori elementi suscettibili di positivo apprezzamento a favore della reclamante. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la squalifica fino al 10/03/2020 inflitta dal GST al Sig. Sfera Carmine e di addebitare la tassa a carico della Società.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25 maggio 2017.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 18 maggio 2017.

Il Segretario	Il Commissario Straordinario
Andrea Vecchione	Cosimo Sibilia